SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Oliveto Lario. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Summonte . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Opera .... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallecorsa . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve del Cairo. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Canale d'Agordo. Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 17 aprile 1998, n. 179.

Regolamento recante abrogazione del regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 .... Pag. 8

DECRETO 23 aprile 1998.

Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni .... Pag. 12

Ministero delle finanze

DECRETO 11 maggio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del terzo ufficio delle entrate di Bologna .... Pag. 20

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 20 maggio 1998.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, in Fano........................ Pag. 21

DECRETO 20 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, in Civitavecchia................ Pag. 21

DECRETO 20 maggio 1998.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, in Foligno.................... Pag. 23

DECRETO 20 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.......... Pag. 23

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 19 maggio 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino»............................ Pag. 24

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 25 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Betulle - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Lecco, e nomina del commissario liquidatore .... Pag. 26

DECRETO 25 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «A. Manzoni C.I.E.F.», in Lecco, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 27

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Nuova Azalea», in Vigasio .... Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 22 maggio 1998.

Autorizzazione alla società Risparmio vita S.p.a., in Torino, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 871) .... Pag. 28

PROVVEDIMENTO 22 maggio 1998.

Autorizzazione alla società Casse e Generali vita S.p.a., in Verona, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 872) .... Pag. 28

PROVVEDIMENTO 22 maggio 1998.

Autorizzazione alla società Adria vita S.p.a., in Trieste, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 873) .... Pag. 29

PROVVEDIMENTO 25 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto della Swiss Life (Italia) infortuni e malattia S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 876) Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica: Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità. Iniziative formative e di ricerca per il decentramento dei servizi per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Avviso 12 maggio 1998, n. 2/98) ...... Pag. 31

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 52

Ministero dell'interno: Rettifica di comunicato concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.............................. Pag. 53

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 9 giugno 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 54

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Logan» .... Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euvitol». Pag. 54

Ministero per le politiche agricole: Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» . . . . Pag. 54

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Autorizzazione ad alcuni consorzi agrari alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale . . . . Pag. 56

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Raffaello III, in Roma . . . . Pag. 56

Ministero dei trasporti e della navigazione: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nei comuni di Lignano Sabbiadoro e di Marano Lagunare. Pag. 56

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i magazzini generali . Pag. 57

CREDIOP - Società per azioni: Avviso di rimborso anticipato ai possessori di obbligazioni Crediop . . . . Pag. 57

Università di Bergamo: Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento. Pag. 57

Università della Tuscia di Viterbo: Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 57

Università di Perugia: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 57

Università di Modena: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. . . . Pag. 57

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 23 marzo 1998, n. 97, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati ed un protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 71/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998) . . . . Pag. 58

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. **4**:

IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale, società per azioni, in Roma: obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1998.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Oliveto Lario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Oliveto Lario (Lecco) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oliveto Lario (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Simeone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Oliveto Lario (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione interprovinciale di Milano, con provvedimento adottato nella seduta del 9 marzo 1998, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 29 marzo 1998.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 98/7160 del 30 marzo 1998, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 19 aprile 1998 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il prefetto di Lecco, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Oliveto Lario, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 513/98.13.1/Gab. del 20 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oliveto Lario (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Simeone.

Roma, 14 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4831

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Summonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Summonte (Avellino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Summonte (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Cannizzaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Summonte (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Avellino, con ordinanza n. 752 del 10 marzo 1998, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione n. 1064 del 3 aprile 1998, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 16 aprile 1998 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Summonte, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 844/13-4/Gab. del 21 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Summonte (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Cannizzaro.

Roma, 14 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4832

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Opera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Opera (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Opera (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Ferrandino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Opera (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione interprovinciale di Milano, con atto n. 427 del 9 marzo 1998, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 29 marzo 1998.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 98/7162 del 30 marzo 1998, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 28 aprile 1998 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Opera, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 13.4/09800457-Gab. del 29 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Opera (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Ferrandino.

Roma, 14 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4833

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallecorsa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vallecorsa (Frosinone) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallecorsa (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Allocca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vallecorsa (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1998.

La sezione di controllo sugli atti degli enti locali della provincia di Frosinone, con atto n. 273 del 26 febbraio 1998, invitava il consiglio comunale a voler comunicare se, alla data del 28 febbraio 1998, fosse stato predisposto ed approvato lo schema di bilancio, diffidandolo nel contempo, ove lo stesso non avesse provveduto, ad approvare il bilancio di previsione entro e non oltre il termine di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 1998.

Trascorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione n. 576/8 del 30 marzo 1998, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 14 aprile 1998 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Vallecorsa, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 13.13.82/1321/Gab. del 21 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallecorsa (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Allocca.

Roma, 14 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve del Cairo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pieve del Cairo (Pavia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pieve del Cairo (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giulia D'Onofrio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pieve del Cairo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione interprovinciale di Milano, con atto del 18 marzo 1998, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 4 aprile 1998.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 98/7450 del 6 aprile 1998, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 23 aprile 1998 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pieve del Cairo, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1/5753/Gab. del 24 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve del Cairo (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giulia D'Onofrio.

Roma, 14 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Canale d'Agordo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Canale d'Agordo (Belluno) ed il sindaco nella persona del sig. Enzo Salton;

Considerato che, in data 31 marzo 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Canale d'Agordo (Belluno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canale d'Agordo (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enzo Salton.

Il citato amministratore, in data 31 marzo 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canale d'Agordo (Belluno).

Roma, 14 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4836

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 aprile 1998, n. 179.

Regolamento recante abrogazione del regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE concernente l'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l'articolo 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, di attuazione della direttiva 88/182/CEE e l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di attuazione della direttiva 94/10/CE;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 18 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva 91/263/CEE, modificata dalle direttive 93/68/CEE e 93/97/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208, concernente: «Regolamento recante sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la circolare del Ministero delle comunicazioni 8 gennaio 1998, n. 102530/100711V/CR, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1998 con cui è stata impartita la direttiva sul procedimento per il rilascio del certificato di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, direttive 83/189/CEE e 94/10/CE;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza della 1ª sezione del 3 ottobre 1995 sul decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la procedura d'infrazione n. 97/0006 per mancata comunicazione alla Commissione, allo stato di progetto, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208, in violazione del disposto della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni;

Vista la notificazione di questo regolamento ai sensi della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni, con numero di riferimento 97/359/I e scadenza 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 aprile 1998;

Rilevato che le disposizioni del presente regolamento riproducono le disposizioni recate dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208, e ritenuto, pertanto, di non dover sottoporre il regolamento all'esame del Consiglio di Stato già pronunciatosi in materia nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli allegati 1 e 2 al regolamento ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.

Art. 2.

1. È abrogato il decreto 27 febbraio 1996, n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 202

ALLEGATO 1

TERMINAZIONE TELEFONICA UNIFICATA TRIPOLARE

1 - GENERALITÀ.

Il presente allegato definisce le caratteristiche tecniche della terminazione telefonica tripolare utilizzata per l'allacciamento:

alla rete telefonica commutata;

alla rete «fonia-dati», allacciamento a due fili;

ai circuiti diretti analogici, ad esclusione dei collegamenti per dati.

Tale terminazione potrà essere:

senza protezioni longitudinali;

con fusibili;

con fusibili e impedenza;

con PTCR

con PTCR ed impedenza.

Indipendentemente dalla particolare configurazione di cui sopra, saranno comunque garantite la compatibilità meccanica con le spine tripolari degli altri tipi sopra citati e la compatibilità elettrica con i diversi tipi di terminali analogici dotati di spine tripolari.

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE.

2.1 - *Dimensioni.*

All'interno della terminazione telefonica tripolare unificata possono essere presenti:

dei dispositivi di protezione longitudinali come ad esempio fusibili, PTCR o qualsiasi altro dispositivo con caratteristiche elettrico/funzionali equivalenti o migliorative;

un'opportuna impedenza di chiusura.

Forma e dimensioni corrispondono a quanto indicato nel disegno allegato per la terminazione telefonica unificata tripolare (fig. 1).

Nelle figure sono riportate le quote essenziali inerenti:

il dimensionamento di massima della terminazione;

l'accoppiamento della presa e degli spinotti cilindrici presenti nella spina del terminale d'utente.

2.2 - *Tolleranze.*

Per le quote riportate sui disegni di cui al paragrafo precedente e per le quali non sono indicate tolleranze, sono possibili i seguenti scostamenti:

± 0,1 mm per i particolari metallici lavorati;

± 0,3 mm per gli spessori delle pareti (da misurare sul bordo superiore) delle parti stampate in termoplastica;

± 0,4 mm per le rimanenti quote indicate nelle parti stampate in termoplastica.

2.3 - *Materiali.*

Per le prese senza protezione, per quelle con fusibili e per quelle con PTCR:

a) corpo: materiale termoplastico con bassa tendenza alla carica elettrostatica. Il corpo della presa è ricavato in un solo pezzo mediante stampaggio ad iniezione;

b) coperchio: come nel punto *a)*;

c) molle di contatto: bronzo fosforo Cu-Sn 7 UNI 2527-74 spessore 0,4 mm, nichelate; le molle possono essere anche realizzate in alpacca laminata per molle (vedi fig. 2).

Per le prese con PTCR ed impedenza:

a) corpo, coperchio e molle di contatto: stessi materiali di cui sopra;

b) fondello di chiusura posteriore: stesso materiale del corpo. La chiusura è sigillata in modo che il grado di protezione all'umidità della parte posteriore della presa risulta maggiore o uguale a IP55C.

2.4 - *Spinotti cilindrici.*

Gli spinotti cilindrici sono realizzati secondo quanto indicato nella fig. 2.

2.5 - *Proprietà del materiale termoplastico.*

Il materiale termoplastico impiegato per lo stampaggio delle terminazioni ha le seguenti proprietà:

a) proprietà elettriche:

la rigidità dielettrica, determinata secondo quanto indicato nella tabella UNI 4291, non è inferiore a 10 KV/mm;

b) altre caratteristiche:

astatico: bassa tendenza alla carica elettrostatica.

3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE.

3.1 - *Tensioni.*

La tensione continua nominale presente tra i morsetti di attestazione della linea di utente è pari a 60V o 48V. Non è stabilito quali dei due morsetti sia il positivo e quale il negativo.

3.2 - *Correnti.*

La corrente continua massima che può attraversare i contatti è pari a 110 mA.

3.3 - Impedenza caratteristica.

Qualora presente nella presa, l'impedenza citata all'art. 3.1 può essere realizzata come segue:

connessione serie di un resistore del valore di 12 kohm ± 10%, 0,5 W e di un condensatore da 1 μF ± 10%, 0,5 W e V_{LAV} = 250 V;

un condensatore da 1 μF ± 10%, 0,5 W e V_{LAV} = 250 V.

Tale impedenza deve essere collegata in parallelo alle connessioni per l'attestazione della linea.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

FIGURA 2
Spinotto Cilindrico e Molla di Contatto

Unità di misura in mm
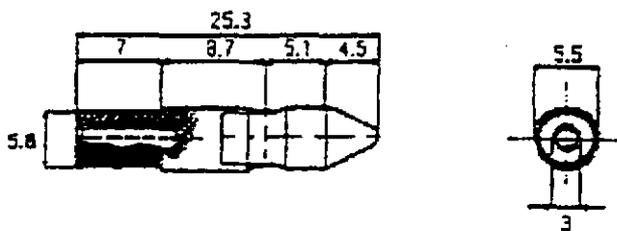
SPINOTTO CILINDRICO
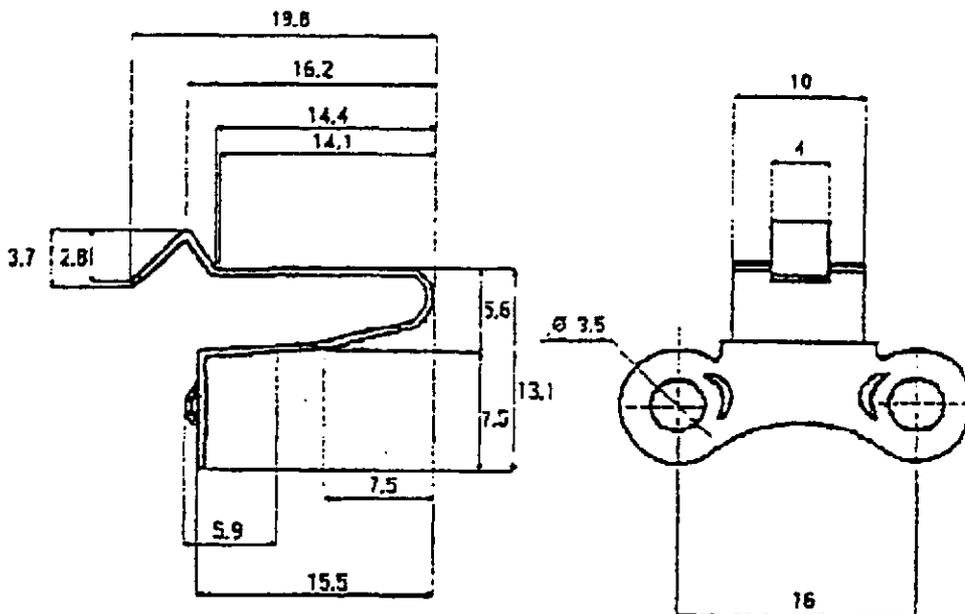
MOLLA DI CONTATTO

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO 2

1 - TERMINAZIONE DI RETE PER L'ACCESSO BASE DEL SERVIZIO ISDN A LARGA SCALA.

1.1 - *Generalità.*

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala (NT1).

L'NT1 è un apparato che ha la funzione di interfacciare, lato centrale, il sistema trasmissivo numerico nazionale a due fili denominato interfaccia U (codice di linea 2B1Q o 4B3T) mentre, lato utente, gestisce il sistema di distribuzione a quattro fili, denominato interfaccia S.

1.2 - *Caratteristiche e prescrizioni costruttive.*

1.2.1 - *Zona accessibile all'utente:*

La zona accessibile all'utente è costituita da due jack RJ45.

1.2.2 - *Caratteristiche tecniche.*

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche della presa RJ45, equipaggiata ad 8 poli, sono conformi alle norme ISO 8877, EN e ENV 41001.

1.2.3 - *Caratteristiche elettriche.*

Le caratteristiche elettriche ed i protocolli dell'interfaccia S sono quelli definiti dagli standard ETSI: ETS 300-012, ETS 300-125, ETS 300-102, rispettivamente per i livelli 1, 2 e 3.

2 - TERMINAZIONE DI RETE PER L'ACCESSO BASE DEL SERVIZIO ISDN A LARGA SCALA CON DUE ATTACCHI TELEFONICI INTEGRATI.

2.1 - *Generalità.*

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala con due attacchi analogici integrati. Tale terminazione è chiamata «NT1 plus» e fornisce tutte le prestazioni della terminazione di rete denominata NT1.

2.2 - *Caratteristiche e prescrizioni costruttive.*

2.2.1 - *Zona accessibile all'utente.*

La zona accessibile all'utente è costituita da una presa RJ45 per l'interfaccia S, mentre per l'interfaccia analogica è prevista una morsettiera a vite.

2.2.2 - *Caratteristiche tecniche.*

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche, della presa RJ45 sono conformi a quanto indicato per la terminazione NT1.

Le caratteristiche elettriche dell'interfaccia analogica sono conformi a quanto indicato nell'allegato 1.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

98G0225

DECRETO 23 aprile 1998.

Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, punti 7 ed 8, e l'articolo 5;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito in legge 1° luglio 1997, n. 189, ed, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 relativo all'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1994 relativo all'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1995 concernente il trasferimento da Telecom Italia a Telecom Italia Mobile dei rapporti connessi ai servizi radiomobili, registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo poste e telecomunicazioni, il 23 maggio 1995, registro n. 4, foglio n. 72;

Vista la raccomandazione della Commissione europea C(98)50 dell'8 gennaio 1998, riguardante l'interconnessione nel mercato delle telecomunicazioni liberalizzato;

Visto il documento ONP COM 97-45-*bis* del 26 gennaio 1998 del Comitato ONP riguardante termini e condizioni dell'offerta di interconnessione di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 riguardante l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Vista l'offerta di interconnessione della società Telecom Italia trasmessa al Ministero delle comunicazioni con nota prot. 06.27.13.DG del 27 giugno 1997;

Visti i pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato proc. n. S/207, prot. n. 12888 del 13 febbraio 1998 e proc. n. S/214, prot. n. 14416 del 6 marzo 1998;

Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità - NARS - prot. n. 7/1488 del 24 febbraio 1998;

Visto il parere congiunto delle Direzioni Generali IV, prot. 12142 del 17 marzo 1998, e XIII, prot. 1419 del 10 marzo 1998, della Commissione europea;

Decreta:

Capo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) «regolamento», il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) «Autorità», l'organismo istituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997.

2. Al presente provvedimento sono altresì applicabili le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Fermo quanto previsto in materia di interconnessione e di accesso di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in particolare agli articoli 4 e 7, le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli organismi di telecomunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, nei casi di interconnessione e di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni previsti all'art. 4, comma 1, del regolamento medesimo.

Capo II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 3.

Disposizioni generali

1. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni è oggetto di un accordo di diritto privato tra organismi di telecomunicazioni. Tale accordo, oltre a quanto già previsto all'art. 4, comma 14, del regolamento, deve contenere almeno le clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali indicati all'art. 6.

2. Gli organismi di telecomunicazioni sono tenuti a definire le clausole di cui al comma 1 anche nel caso di accordi di interconnessione con le loro controllate, controllanti, collegate o consociate nonché con le eventuali proprie divisioni operative.

3. Gli organismi di telecomunicazioni di cui all'art. 2 sono tenuti a rispondere alle richieste di interconnessione senza indugio e, indicativamente, entro quindici giorni dalla loro ricezione, avviando la negoziazione del relativo accordo.

4. Al fine di promuovere l'interconnessione finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità dei servizi attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta, la negoziazione di cui al comma 3 deve completarsi entro un periodo di quarantacinque giorni. In caso di disaccordo, gli organismi sono tenuti, separatamente, a trasmettere all'Autorità lo schema dell'accordo, evidenziando le parti su cui sussistono divergenze e, per esse, rappresentando analiticamente:

a) la posizione negoziale assunta dall'organismo e dalla controparte;

b) le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e quelle addotte dalla controparte, ove conosciute;

c) l'intervallo di negoziazione ritenuto accettabile e le eventuali proposte alternative.

5. In mancanza di una analitica relazione sulle parti dell'accordo su cui sussistono le divergenze di cui al comma 4, l'Autorità provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

6. Entro dieci giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni ne danno notizia all'Autorità e avviano, senza indugio, tutte le attività per la loro attuazione.

7. Ogni controversia relativa all'interconnessione è sottoposta all'Autorità che, ai sensi dell'art. 18 del regolamento, dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, punto 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ferme restando le moda-

lità descritte ai commi 4 e 5, definisce il contenzioso mediante un atto vincolante per le parti entro novanta giorni.

8. L'Autorità tratta le controversie sulla base dell'ordine di loro ricevimento. L'Autorità può adottare, mediante provvedimento motivato, una diversa priorità, in particolare nei casi in cui sussista un rischio imminente di danno grave ed irreparabile per il pubblico interesse ovvero, preventivamente all'adozione dell'atto vincolante di cui al comma 7, altra decisione avente efficacia temporanea.

Art. 4.

Esigenze fondamentali

1. Gli organismi di telecomunicazioni definiscono i contenuti dell'accordo di interconnessione di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle esigenze fondamentali previste all'art. 12, comma 1, del regolamento e, in particolare, sono tenuti a:

a) garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni in caso di guasti alla rete, effettuando i necessari interventi. I guasti di comprovata complessità dovuti a calamità naturali, atti vandalici e terroristici sono comunque tempestivamente riparati;

b) assicurare il rispetto delle regole, norme o specifiche tecniche applicabili;

c) osservare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento, le eventuali condizioni basate sulle esigenze fondamentali, fissate dall'Autorità qualora lo ritenga necessario;

d) informare l'Autorità, dopo le opportune verifiche tecniche, qualora una interconnessione alteri il rispetto delle esigenze fondamentali. In tale ipotesi, l'Autorità può autorizzare, dopo aver sentito le parti interessate, la sospensione della connessione informando le parti stesse e fissando tempi e condizioni per il suo ripristino.

2. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato un accordo di interconnessione hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente con un preavviso minimo di dodici mesi riguardo alle variazioni da apportare alle proprie reti che comportano l'adattamento o la modifica delle installazioni, fatti salvi i casi di comune accordo, gli interventi di limitato rilievo, i casi derivanti da forza maggiore nonché diverse decisioni dell'Autorità, da prendersi dopo aver ascoltato le parti interessate. Ove non siano rispettate le predette condizioni, i costi aggiuntivi derivanti dall'adattamento o dalla modifica delle installazioni o della rete, sopportati dall'organismo che si interconnette, sono interamente a carico dell'altro organismo di telecomunicazioni che ha apportato le suddette variazioni alla propria rete, fatte salve le comprovate cause derivanti dalla necessità di mantenimento delle esigenze fondamentali e da esigenze di sicurezza e tutela delle comunicazioni.

Art. 5.

Interfacce tecniche di interconnessione

1. Le interfacce tecniche di interconnessione sono stabilite dagli organismi di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo di interconnessione. Tali interfacce devono essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento in materia di norme tecniche.

2. Qualora vengano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nuove norme tecniche relative alle interfacce di interconnessione, gli organismi di telecomunicazioni sono tenuti alla loro introduzione ed utilizzazione nei tempi stabiliti da tali disposizioni, anche ai sensi dell'art. 14, comma 1, del regolamento.

3. I diritti di proprietà intellettuale riguardanti un'interfaccia tecnica utilizzata per l'interconnessione devono essere dichiarati nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 3. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, può indicare soluzioni alternative equivalenti dal punto di vista tecnico e commerciale, ove disponibili.

4. Prima dell'attivazione dell'interconnessione, le interfacce sono sottoposte a prove tecniche definite ed effettuate congiuntamente dagli organismi interessati, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 5.

Art. 6.

Contenuto degli accordi di interconnessione

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni che l'Autorità può fissare ai sensi dell'art. 4, commi 14 e 16, del regolamento, e le clausole predisposte dalle parti in conformità alla normativa vigente, un accordo di interconnessione prevede almeno i contenuti di cui ai successivi commi.

2. I contenuti che attengono ai principi generali sono:

a) i termini e le condizioni di pagamento e di fatturazione, nonché le relative procedure;

b) le procedure riguardanti gli scambi di informazioni indispensabili tra due organismi ed i relativi preavvisi, con particolare riguardo, per questi ultimi, ai programmi di ammodernamento della rete;

c) la definizione e la limitazione in materia di responsabilità e di risarcimento;

d) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale;

e) la durata e le condizioni per un'eventuale rinegoziazione degli accordi o per un loro rinnovo automatico;

f) la procedura ed i casi di sospensione degli effetti dell'accordo nonché quelli di sua risoluzione;

g) le procedure di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l'Autorità;

h) le procedure in caso di proposta di modifica alle offerte di reti o servizi di una delle parti;

i) le informazioni sulla formazione professionale del personale adibito alla gestione tecnica del contratto di interconnessione, nei limiti della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. I contenuti che attengono ai servizi di interconnessione forniti ed alle relative condizioni economiche di offerta sono:

a) la descrizione dei servizi forniti;

b) le condizioni di accesso ai servizi, ivi compresi quelli accessori, supplementari ed avanzati;

c) le condizioni relative alla eventuale prestazione di fatturazione per conto terzi;

d) le condizioni relative all'uso comune delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti e delle apparecchiature, ivi compresa la relativa ubicazione.

4. I contenuti che attengono alle caratteristiche tecniche dei servizi di interconnessione sono:

a) le misure applicate per realizzare la parità di accesso degli utilizzatori alle diverse reti e servizi e, quando disponibile, la portabilità dei numeri;

b) le misure applicate allo scopo di assicurare il rispetto ed il mantenimento delle esigenze fondamentali;

c) la descrizione dettagliata delle interfacce tecniche di interconnessione;

d) le indicazioni relative alle specifiche, norme o regole tecniche di interconnessione applicabili;

e) le informazioni relative alla contabilizzazione del traffico di interconnessione;

f) le misure adottate per garantire il mantenimento e la qualità dei servizi di interconnessione forniti, esplicitando, in particolare, gli indicatori minimi di qualità ed i relativi metodi di misurazione;

g) le informazioni relative alla gestione del traffico e della rete, nei limiti della legge n. 675 del 1996.

5. I contenuti che attengono alla realizzazione dell'interconnessione sono:

a) le condizioni di attivazione del servizio, in particolare per quanto attiene ad elementi quali, tra l'altro, la previsione del traffico, le modalità di installazione delle interfacce di interconnessione, le procedure per identificare ed attestare le terminazioni dei collegamenti trasmissivi di interconnessione ed i tempi della loro messa a disposizione;

b) l'ubicazione dei punti di interconnessione e la descrizione delle modalità fissate per il collegamento;

c) le modalità di dimensionamento concordato delle apparecchiature di interfaccia e delle parti comuni per ciascuna rete, al fine di garantire in modo continuativo la qualità del servizio nonché il mantenimento delle esigenze fondamentali;

d) le modalità di selezione ed esecuzione delle prove tecniche per il corretto funzionamento delle interfacce di interconnessione e per l'interoperabilità dei servizi;

e) le modalità di esecuzione delle misure e delle prove per la verifica della conformità ai requisiti essenziali;

f) le procedure ed i tempi di intervento per il rilevamento dei guasti e per i relativi interventi di riparazione e manutenzione nonché le procedure e le modalità di accesso da parte del personale di ciascun contraente ai locali in cui sono situati gli impianti.

Art. 7.

Procedure in caso di ritardo o di rifiuto

1. L'Autorità, nei casi di ritardi indebiti ed immotivati nella attuazione degli accordi di interconnessione, può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissando le scadenze entro le quali devono essere concluse le attività previste. L'Autorità, nell'attuare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 14, del regolamento, ed all'art. 3, commi 7 e 8, nonché del presente comma, tiene conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

a) il tempo solitamente impiegato e le condizioni applicate dall'organismo di telecomunicazioni che offre l'interconnessione nei confronti di altri organismi di telecomunicazioni ovvero di proprie controllate, controllanti, collegate o consociate, nonché di eventuali proprie divisioni operative;

b) le risposte alle richieste di interconnessione a reti pubbliche di telecomunicazioni fornite in casi analoghi in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) le spiegazioni fornite per l'eventuale ritardo nell'evasione della richiesta.

2. Fatto salvo quanto disposto all'art. 4, comma 4, del regolamento, nel caso in cui gli organismi respingano una richiesta di interconnessione, gli organismi di telecomunicazioni ai quali è stata negata l'interconnessione possono adire l'Autorità, la quale, anche sulla base delle informazioni fornite in contraddittorio dalle parti, decide in merito. In proposito, l'Autorità considera il mercato esistente o potenziale cui si riferisce la richiesta di interconnessione tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) l'essenzialità dell'interconnessione alla rete anche per permettere la concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni in tale mercato;

b) la disponibilità di una capacità tecnico-operativa sufficiente per consentire l'interconnessione o la disponibilità di un accesso virtuale a condizioni economiche non discriminatorie;

c) la creazione di ostacoli all'introduzione di un nuovo servizio nel mercato ovvero alla concorrenza su un mercato di servizi, già esistente o potenziale;

d) l'imposizione di condizioni economiche eccessive;

e) l'offerta di punti di accesso non idonei all'interconnessione richiesta, tenuto conto anche della configurazione delle reti;

f) l'interesse degli utenti;

g) l'interesse a garantire la parità di accesso;

h) la necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni e l'interoperabilità dei servizi;

i) l'interesse pubblico;

j) la necessità di garantire il servizio universale.

Capo III

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI AGLI ORGANISMI AVENTI UNA NOTEVOLE FORZA DI MERCATO

Art. 8.

Non discriminazione e trasparenza

1. Gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato *A* del regolamento sono tenuti:

a) ad osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri:

1) applicando condizioni analoghe a parità di circostanze agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili;

2) fornendo ad altri strutture ed informazioni sull'interconnessione alle medesime condizioni, al fine di garantire la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro controllate, controllanti, collegate o consociate nonché delle eventuali proprie divisioni operative;

b) a rendere disponibili, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche necessarie agli organismi che prevedono di interconnettersi;

c) a trasmettere, su richiesta, il contenuto degli accordi di interconnessione all'Autorità, la quale li rende disponibili al pubblico, ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 19, comma 3, del regolamento ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale che possono essere determinati dall'Autorità stessa, anche sentite le parti.

Art. 9.

Condizioni economiche

1. Nella definizione degli accordi di cui all'art. 6, gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato *A*, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, sono tenuti a rispettare il principio di non discriminazione, obiettività e trasparenza nella determinazione delle condizioni economiche. Tali organismi devono dimostrare all'Autorità, su richiesta, che le condizioni economiche di interconnessione applicate sono basate sui costi effettivi, incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti.

2. Gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, devono applicare condizioni economiche di interconnessione disaggregate per servizi e per componenti ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. L'allegato *C* al regolamento costituisce un riferimento per l'individuazione degli elementi per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione.

3. Gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato *A*, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati dall'Autorità come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, fermo quanto stabilito al comma 1, sono tenuti a:

a) correlare le condizioni economiche direttamente o indirettamente ai costi sostenuti per la fornitura dei servizi di interconnessione, anche in conformità all'art. 8, comma 2, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di cui all'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del medesimo regolamento;

b) evidenziare la remunerazione normale dei capitali impiegati per gli investimenti utilizzati per fornire i servizi di interconnessione, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 13;

c) includere, se del caso, una modulazione oraria delle tariffe applicabili per tener conto della eventuale congestione del traffico nella rete in determinati periodi del giorno, che deve, in ogni caso, essere dimostrabile mediante idonea documentazione riguardante i livelli di traffico ed i conseguenti rischi di congestione.

4. Nel valutare le condizioni economiche l'Autorità può considerare:

a) il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche;

b) i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni, calcolate anche sulla base della parità del potere di acquisto;

c) le modificazioni che sono introdotte ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del regolamento, avuto riguardo ai metodi di determinazione dei costi;

d) i criteri di cui all'art. 7, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)* e *i)*.

5. Al fine di garantire l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'Autorità può imporre la modifica delle relative condizioni economiche di offerta.

6. Le condizioni economiche di interconnessione per servizi di terminazione di chiamata forniti da organismi di telecomunicazioni non discriminano tra chiamate originate da reti fisse o da reti mobili e tra quelle originate da reti nazionali o da reti di altri Stati membri.

Art. 10.

Contabilità dei costi

1. Gli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato *A*, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati dall'Autorità come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento stesso in materia di contabilità dei costi e, tra l'altro, quelle seguenti:

a) i costi diretti relativi ai servizi d'interconnessione sono ad essi attribuiti interamente;

b) i costi diretti relativi ai servizi forniti da un organismo di telecomunicazioni, diversi da quelli di interconnessione, sono esclusi dal calcolo dei costi a questi ultimi relativi. Sono esclusi, in particolare, i costi della rete di accesso, comunque realizzata, i costi commerciali relativi a pubblicità, marketing, vendite e tutti quei costi non riferibili, direttamente o indirettamente, all'attività di prestazione dei servizi di interconnessione, salvo quanto è disposto in applicazione dell'art, 7, commi 4 ed 8, del regolamento;

c) i costi della rete di telecomunicazioni devono essere suddivisi tra i servizi d'interconnessione e gli altri servizi sulla base dell'uso effettivo della stessa da parte di ciascuno di tali servizi;

d) i costi comuni sostenuti da un organismo di telecomunicazioni sono suddivisi tra i servizi di interconnessione e gli altri servizi sulla base della loro pertinenza a ciascuna delle predette categorie.

2. L'Autorità rende disponibili a terzi, su richiesta e nei limiti previsti dalla legge, le informazioni relative al sistema di contabilità dei costi ed ai criteri per la loro attribuzione all'interconnessione. Tali informazioni possono riguardare, tra l'altro:

a) i dati di costo relativi, distintamente, a ciascun servizio di interconnessione tra quelli offerti, in forma aggregata ed analitica per singola unità di traffico;

b) l'approccio metodologico adottato ai fini della determinazione dei dati di costo di cui alla lettera *a)*;

c) la base di calcolo per la determinazione dei suddetti costi;

d) l'evidenza distinta dei singoli elementi di costo inclusi nelle condizioni economiche di interconnessione, ivi compresi un eventuale ragionevole margine di profitto e la remunerazione del capitale, determinata secondo quanto previsto dall'art. 13;

e) i parametri ed i metodi utilizzati per la ripartizione ed il ribaltamento delle varie componenti di costo, con particolare riguardo ai costi comuni ed ai costi congiunti.

3. L'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente, pubblico o privato, da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del regolamento del sistema di contabilità dei costi adottato dagli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento.

Art. 11.

Separazione contabile

1. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 1, del regolamento, gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, devono predisporre una contabilità separata, da un lato, per le attività svolte in relazione all'interconnessione, compresi sia i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo sia quelli forniti ad altri, dall'altro lato, per le altre attività.

2. Gli elementi significativi del sistema informativo di separazione contabile ed i dati contabili da questo derivanti devono essere forniti all'Autorità su richiesta della stessa.

Art. 12.

Revisione del metodo

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del regolamento, allo scopo di tener conto degli effetti della concorrenza sul mercato dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo al mercato dei servizi d'interconnessione, l'Autorità, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, stabilisce, entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle necessarie valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche. Essa tiene conto:

a) dei costi prospettici incrementali di lungo periodo;

b) della remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti utilizzati, inclusi quelli, eventuali, effettuati per realizzare la capacità di rete aggiuntiva necessaria a smaltire il traffico di interconnessione di punta, anche al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità del servizio.

2. Ai fini della definizione della nuova metodologia di cui al comma 1, l'Autorità può considerare il confronto tra i risultati di modelli tecnico-economici ed i risultati di modelli basati sulla contabilità degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto delle comparazioni e delle esperienze internazionali disponibili, anche nel rispetto delle diverse realtà nazionali, delle aspettative dei mercati finanziari, ove oggettivamente individuabili, e delle esigenze di sviluppo industriale nel settore delle telecomunicazioni.

3. Gli organismi di telecomunicazioni debbono fornire, su richiesta dell'Autorità, per le finalità di cui ai precedenti commi, ogni utile informazione di natura tecnica, economica o contabile.

Art. 13.

Remunerazione del capitale

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del regolamento, il tasso di remunerazione normale del capitale impiegato è fissato dall'Autorità tenendo conto, tra l'altro, del costo medio del capitale sostenuto dall'organismo di telecomunicazioni e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia, ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.

Art. 14.

Offerta di interconnessione di riferimento

1. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, che fornisce reti e servizi di cui all'allegato *A*,

.rti 1 e 2, del regolamento, è tenuto a pubblicare un'of-rta di interconnessione di riferimento, ai sensi del-.rt. 4, comma 9, del regolamento medesimo.

2. L'offerta di cui al comma 1 può prevedere condi-oni economiche di accesso e di interconnessione diffe-nziate per tipo di servizi che siano oggettivamente ustificate e non determinino una distorsione delle ndizioni di concorrenza. Gli organismi di cui al-.rt. 2 hanno il diritto di negoziare l'interconnessione tutto il territorio nazionale, ovvero su parte di esso, medesimi termini e condizioni di interconnessione, dipendentemente dalla copertura geografica indicata lla propria licenza individuale.

3. L'offerta di cui al comma 1 prevede differenti con-zioni tecniche che devono essere disaggregate e stinte per servizi e per componenti al fine di includere liversi elementi necessari per rispondere alle richieste interconnessione.

4. Fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del golamento, le condizioni economiche di interconnes-one contenute nell'offerta nonché quelle di accesso la rete pubblica di telecomunicazioni devono essere:

a) disaggregate per singolo servizio offerto e per ıgola componente ed idonee ad evitare che il richie-nte debba sostenere oneri non strettamente attinenti servizio richiesto;

b) orientate ai costi;

c) non discriminatorie;

d) trasparenti ed obiettive.

5. Le condizioni economiche di accesso e di inter-nnessione contenute nell'offerta devono collocarsi 'interno dell'intervallo di valori stabilito nella racco-andazione della Commissione europea C(98)50 citata premessa, ovvero nei suoi eventuali successivi aggior-menti. Qualora le predette condizioni economiche ıno superiori ai livelli indicati nella raccomanda-one, l'organismo è tenuto a dimostrare e giustificare ıantitativamente lo scostamento delle proprie condi-oni di offerta all'Autorità, che sottopone a pubblica nsultazione la relativa documentazione.

6. Gli organismi di cui al comma 1 non possono iutare di stipulare accordi di interconnessione nel so di richieste ragionevoli non previste dall'offerta di terconnessione di riferimento. Ogni caso di intercon-ssione non previsto da tale offerta è comunque indi-to nell'accordo tra le parti.

7. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad formare gli altri organismi con i quali sono stati con-ısı accordi di interconnessione delle eventuali modifi-e all'offerta di riferimento con un preavviso di neno sei mesi, salvo diverse decisioni dell'Autorità.

8. L'Autorità, sentiti gli organismi nazionali e comu-ari competenti in materia di concorrenza, può ıporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta interconnessione di riferimento, ai sensi dell'art. 4, mma 9, del regolamento, anche con efficacia retroat-a, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del regolamento esso e fermo quanto previsto all'art. 9, comma 1.

9. Fatto salvo il preavviso agli organismi intercon-ssi, stabilito all'art. 4, comma 2, nel caso in cui un organismo intende utilizzare un'interfaccia tecnica di interconnessione non prevista nell'offerta di riferimento o modificare le specifiche tecniche di un'interfaccia indicata nell'offerta stessa, ne dà comunicazione all'Autorità ed agli altri organismi interconnessi con almeno dodici mesi di anticipo.

10. L'Autorità può pubblicare le specifiche tecniche, nei casi di cui al comma 9, per assicurare il principio di non discriminazione e il diritto all'informazione.

11. In applicazione del principio di disaggregazione, di cui all'art. 4, comma 12, del regolamento, ed ai commi 3 e 4 del presente articolo, gli organismi di telecomunicazioni nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento sono tenuti ad indicare distinte condizioni economiche per fornire l'accesso:

a) per il traffico commutato:

1) a livello di rete di distribuzione;

2) a livello periferico di rete;

3) a livello di stadio di gruppo urbano;

4) a livello di stadio di gruppo di transito;

5) a livello di centrale internazionale per il traffico con l'estero;

b) per il traffico non commutato:

1) per linee dedicate nazionali, urbane ed interurbane;

2) per linee dedicate internazionali.

12. Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 non possono applicare limitazioni all'interconnessione ed all'accesso alla rete definite sulla base della suddivisione territoriale della loro rete né possono imporre obblighi o condizionare diritti dell'organismo richiedente l'interconnessione. In particolare ed a titolo esemplificativo, gli organismi non possono imporre:

a) condizioni economiche dipendenti dalla suddivisione territoriale della propria rete;

b) nei casi di cui al comma 11, lettera *a)*, punto 4), obblighi di interconnessione e accesso mediante attestazione a due stadi di gruppo di transito nella stessa area individuata sulla base della suddivisione territoriale dell'organismo di telecomunicazioni che offre l'interconnessione;

c) obblighi di localizzazione del nodo dell'organismo richiedente l'interconnessione nella stessa area territoriale, individuata come alla lettera *b)*, ove è ubicata la centrale (SGT) cui ci si interconnette;

d) nei casi di cui al comma 11, lettera *a)*, punto 5), obblighi di interconnessione ed accesso mediante attestazione a due centrali internazionali;

e) forme di sbarramento del traffico generato o terminato all'interno di una stessa area, individuata come alla lettera *b)*, tramite selezione dell'operatore.

13. Gli organismi di cui al comma 1 non possono imporre oneri o vincoli non tecnicamente giustificabili. In particolare ed a titolo esemplificativo gli organismi non possono:

a) impedire la selezione dell'operatore da apparati di telefonia pubblica;

b) imporre l'unidirezionalità per i circuiti trasmissivi attestati ai punti di interconnessione;

c) limitare all'utilizzazione di portanti ottiche le modalità di realizzazione dei collegamenti trasmissivi.

14. L'interconnessione di cui al comma 11, lettera *a)*, punto 3), deve consentire l'accesso a tutti gli utenti connessi al relativo stadio di gruppo urbano senza transitare per stadi di gerarchia superiore.

15. L'offerta d'interconnessione di riferimento di cui al comma 11, lettera *a)*, punti 3), 4) e 5), prevede l'interconnessione di transito, singolo e doppio, al fine di consentire il collegamento:

a) attraverso un punto d'interconnessione, con utenti connessi a stadi di gruppo urbano facenti capo ai relativi stadi di gruppo di transito nonché a linee di comunicazione internazionali;

b) attraverso determinati punti d'interconnessione, di utenti di altre reti che a loro volta sono interconnesse a detti punti d'interconnessione.

16. L'offerta di interconnessione di riferimento include l'elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera *a)*, punti 3), 4) e 5) aperti all'interconnessione. L'elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera *a)*, punti 1) e 2), è disponibile su richiesta.

17. L'offerta di interconnessione di riferimento include altresì un elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera *a)*, punti 3), 4) e 5) non aperti all'interconnessione per impedimenti tecnici nonché le motivazioni circostanziate di tali impedimenti e le date previste per la loro rimozione.

18. Nel caso di richiesta di interconnessione ai punti di accesso di cui al comma 17, l'organismo applica le condizioni economiche che sono determinate ipotizzando l'assenza dei suddetti impedimenti, provvedendo a rendere disponibili accessi virtuali.

19. Nel rispetto di tutto quanto previsto ai commi precedenti, l'offerta di interconnessione di riferimento include:

a) l'elenco dei servizi di base almeno per:

1) le chiamate su rete PSTN nazionale ed internazionale;

2) le chiamate su rete ISDN nazionale ed internazionale (connettività analogica);

3) la terminazione e la raccolta delle chiamate sul territorio nazionale;

4) il transito nazionale, singolo e doppio, ivi compreso quello da e verso le reti di operatori terzi, interconnessi a livello nazionale ed internazionale ed i fornitori di servizi;

5) la co-locazione fisica, limitatamente a quanto riferibile al servizio di interconnessione oggetto dell'accordo;

6) l'interconnessione con interfacce di capacità 2Mb/s;

7) i servizi di interconnessione con collegamenti trasmissivi (circuiti parziali, nazionali ed internazionali);

8) le chiamate su rete ISDN (2B+D) nazionale ed internazionale (connettività numerica) entro sei mesi dall'adeguamento di cui all'art. 15, comma 1;

9) l'interconnessione con interfacce di capacità superiore a 2Mb/s entro sei mesi dall'adeguamento di cui all'art. 15, comma 1;

b) l'elenco dei servizi accessori, supplementari ed avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione, ivi compreso l'accesso ai servizi di rete intelligente già offerti al pubblico ed a quelli intermedi utilizzati dall'organismo per la fornitura di servizi finali, ivi inclusi:

1) servizi tramite operatore;

2) servizi di informazioni elenco abbonati nazionale e, ove disponibile, internazionale;

3) servizi di emergenza;

4) calling line identification presentation (CLIP) e calling line identification restriction (CLIR);

5) trasferimento di chiamata;

6) accesso a servizi telefonici speciali, quali, ad esempio, numeri verdi, servizi ad addebito ripartito, servizi premium;

7) segnalazione utente-utente;

c) l'elenco di massima dei servizi di trasporto del traffico commutato fruibili da ciascun punto di interconnessione di cui al comma 11, lettere *a)* e *b)*;

d) la descrizione delle modalità di selezione/preselezione dell'operatore nel rispetto dei tempi di cui all'art. 11, comma 6, del regolamento nonché delle disposizioni definite dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni, istituita con decreto ministeriale in data 24 aprile 1997, e delle altre disposizioni vigenti;

e) la descrizione delle modalità di introduzione e fornitura della portabilità del numero, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento nonché delle disposizioni definite dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni, istituita con decreto ministeriale in data 24 aprile 1997, e delle altre disposizioni vigenti;

f) la descrizione dei punti fisici di interconnessione e le relative condizioni tecniche ed economiche di accesso sia nel caso in cui il punto di interconnessione è presso il nodo dell'organismo richiedente l'interconnessione, sia nel caso in cui è presso un sito adiacente al nodo dell'organismo che offre l'interconnessione, sia nel caso in cui è co-locato presso il nodo dell'organismo che offre l'interconnessione;

g) la descrizione delle interfacce di interconnessione, in particolare del protocollo di segnalazione, delle relative condizioni di messa in opera e della qualità del traffico interconnesso con riferimento, tra l'altro, ai seguenti elementi:

1) caratteristiche del collegamento trasmissivo: supporto fisico di interconnessione, larghezza di banda, numero minimo di circuiti (eventuale), unidirezionalità e bidirezionalità dei flussi di traffico, requisiti minimi di capacità trasmissiva, tecnologia disponibile;

2) tempi di implementazione dell'interconnessione nel corso della fase iniziale del collegamento (dalla stipula dell'accordo all'effettuazione delle prove tecniche di interoperabilità) ovvero a seguito di richieste aggiuntive rispetto a quelle concordate all'atto della stipula dell'accordo;

3) livelli di qualità dei servizi di interconnessione nonché eventuali standard qualitativi minimi richiesti;

h) le modalità di attestazione delle terminazioni delle linee affittate;

i) la descrizione delle modalità e delle clausole tecniche, economiche e giuridiche nei casi di condivisione o uso comune delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti e delle apparecchiature;

j) le procedure per l'effettuazione di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità;

k) le procedure da adottare in caso di modifica delle condizioni e dei termini standard, nel rispetto dei tempi di preavviso fissati nel presente provvedimento;

l) le procedure da adottare in caso di modifiche proposte alla rete o di offerta di servizi di una delle parti, inclusa la procedura per l'accesso a nuovi o modificati servizi dell'organismo, nel rispetto dei tempi di preavviso fissati nel presente provvedimento;

m) le procedure per la riconfigurazione di centrali;

n) i requisiti di fatturazione e di rapporti contabili tra organismi.

20. L'offerta di interconnessione di riferimento può essere soggetta ad aggiornamenti. L'Autorità può fissare metodologie di adeguamento dei livelli massimi delle condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione.

Art. 15.

Norme finali

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui all'art. 14, comma 1, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento, sono tenuti, ad adeguare alle disposizioni del presente decreto la loro offerta di interconnessione di riferimento, ove già pubblicata, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La predetta offerta aggiornata si applica a far data dal 1° gennaio 1998. In caso di mancato adempimento delle disposizioni del presente comma si applica quanto disposto dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

2. A decorrere dall'avvenuto adeguamento dell'offerta di interconnessione di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto si applicano in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 citati in premessa e nelle successive determinazioni ministeriali.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 294

98A4913

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del terzo ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del terzo ufficio delle entrate di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 20 aprile 1998 per la ritardata apertura al pubblico causata dalla necessità di esperire gli accertamenti di rito conseguenti a denuncia di furto;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del terzo ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 20 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 maggio 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A4839

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 maggio 1998.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, in Fano.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Viste le delibere del 18 dicembre 1997 e 23 gennaio 1998, con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 4.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento;

b) eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

2. Il consiglio di amministrazione destina annualmente una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento, agli scopi previsti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

3. Una quota dei proventi e delle rendite *è destinata* ad uno speciale fondo di riserva per la salvaguardia nel tempo dell'integrità economica del patrimonio.

98A4840

DECRETO 20 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, in Civitavecchia.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia;

Viste le delibere del 30 ottobre 1997 e del 19 novembre 1997 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 17, 20, 23, 25, 28, 29, 31, 33 e 37 (ex 39) dello statuto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del primo e secondo comma dell'art. 7, del quarto comma dell'art. 9 e degli articoli 34 e 37 dello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 17, 20, 23, 25, 28, 29, 31, 33 e 37 (ex 39) dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del primo e secondo comma dell'art. 7, del quarto comma dell'art. 9 e degli articoli 34 e 37 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - PATRIMONIO

Art. 1.

Comma 1):

L'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, costituito su base associativa, *dopo il conferimento dell'azienda bancaria effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, è la continuazione della Cassa di risparmio di Civitavecchia, istituita da benemeriti cittadini in conformità del chirografo pontificio del 14 aprile 1847.*

Comma 2):

L'Ente ha piena capacità di diritto pubblico e privato ed è disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, *e dalle norme vigenti in materia.*

Comma 3):

L'Ente ha sede in Civitavecchia, corso Centocelle *n. 40*, ed ha durata illimitata.

Art. 3.

(Omissis).

Comma 2):

L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria dovrà avvenire nel rispetto *delle leggi vigenti in materia.*

(Omissis).

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2):

L'Ente fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti *dalla partecipazione nella società conferitaria.*

Art. 5.

(Omissis).

Comma 2):

Tutti i proventi straordinari sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento indicati nello scopo associativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti e secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio dell'Ente.

Titolo III

GLI ORGANI

Art. 17.

Comma 1):

Sono organi dell'Ente:

l'assemblea dei soci;

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei sindaci;

il segretario.

(Omissis).

Art. 20.

(Omissis).

Comma 3):

Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 9, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. *In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.*

(Omissis).

Comma 5):

I soci che siano membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale *devono astenersi* dal voto per le deliberazioni di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 18.

(Omissis).

Art. 23.

(Omissis).

Comma 3):

Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri rimasti in carica provvedono a nominare dei sostituti che restano in carica fino alla prossima assemblea. In tal caso la deliberazione dovrà essere approvata dal collegio sindacale.

Comma 4:

I membri nominati in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti... *(omissis).*

Art. 25.

(Omissis).

Comma 2):

Inoltre il consiglio delibera:

1) sulle modifiche statutarie da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti;

2) sull'esistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione a socio;

3) sulla decadenza di soci, nel caso di cui agli articoli 9, comma 8, 8, comma 2, e 15, comma 3, di consiglieri e di sindaci;

4) sulla definizione dei programmi e dei progetti di intervento, nonché sulle modifiche al regolamento di cui all'art. 2;

5) *sulla nomina e revoca del segretario, sulla forma e la durata dell'incarico, sulla determinazione del compenso spettantegli, sulla nomina di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e sulle relative attribuzioni.*

(Omissis).

Titolo VI

PRESIDENTE

Art. 28.

(Omissis).

Comma 9):

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente, *sentito il segretario,* potrà adottare ogni provvedimento necessario, dandone comunicazione al consiglio alla prima udienza.

Titolo VII

SINDACI

Art. 29.

(Omissis).

Comma 2):

Il collegio sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990 *e dalle altre norme tempo per tempo vigenti in materia.*

(Omissis).

Titolo VIII

SEGRETARIO

Art. 31.

Comma 1):

Il segretario sovrintende all'attività esecutiva ed al personale dell'Ente ed a quello distaccato presso di esso e, inoltre, partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del consiglio di amministrazione egli è segretario delle adunanze del consiglio.

Comma 2):

Il consiglio di amministrazione attribuisce al *segretario*, o a chi lo sostituisce, la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'ordinaria attività dell'Ente. Il consiglio e il presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al *segretario*, o a chi lo sostituisce, attribuendo la relativa rappresentanza.

Art. 33.

L'Ente può avvalersi, oltreché del proprio, anche di personale comandato dalle società partecipate.

Art. 37 (ex art. 39).

(Omissis).

Comma 2):

Fin tanto che l'Ente mantiene il controllo della società conferitaria di cui all'art. 1, *le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale della stessa società conferitaria o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce nell'ufficio.*

98A4841

DECRETO 20 maggio 1998.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, in Foligno.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno;

Vista la delibera del 13 gennaio 1998, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica all'art. 6, comma 1, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 6, comma 1 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 6.

Comma 1:

La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della Cassa di risparmio di Foligno S.p.a., accantona ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale di quest'ultima una quota non inferiore al 10% dei proventi *derivanti dalla partecipazione nella conferitaria.*

(Omissis).

98A4842

DECRETO 20 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 9 febbraio 1998 con la quale la commissione centrale di beneficenza della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ha approvato le modifiche degli articoli 9 e 25 dello statuto nonché la modifica concernente l'abrogazione del secondo comma dell'art. 8 dello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9 e 25 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto nonché la modifica concernente l'abrogazione del secondo comma dell'art. 8 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 9.

Finanziamento delle attività

(Omissis).

Comma 2:

La Fondazione, attraverso l'erogazione di una quota pari ad un quindicesimo dei proventi di cui al primo comma, lettera *a)*, detratte le spese di funzionamento, contribuisce al perseguimento dell'interesse pubblico di solidarietà sociale in base all'art. 15 della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 25.

Bilanci

(Omissis).

Comma 6:

La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento della gestione e la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

(Omissis).

98A4843

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 19 maggio 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il decreto dirigenziale 24 giugno 1996 contenente ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del vino «Brunello di Montalcino», ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere altre modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 e successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 e decreto dirigenziale 24 giugno 1996 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 5, comma 4, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» inerente al periodo di affinamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione decorre a partire dal prodotto dell'annata 1995.

La disposizione di cui all'art. 5, comma 10, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» inerente il periodo di affinamento in bottiglia decorre a partire dal prodotto dell'annata 1994.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente dal vitigno «Sangiovese» (denominato, a Montalcino, «Brunello»).

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» devono essere prodotte all'interno del territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione.

I vigneti iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» sono utilizzabili anche per produrre vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino», alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che:

vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve siano vinificate separatamente e le uve e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.

I vignei di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo dei vigneti Brunello di Montalcino a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo regionale competente.

La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di impianto e del 70% al quarto anno di impianto, rispetto al massimale di cui all'art. 4.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» devono essere atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene; comunque idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;

giacitura: collinare;

altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» non deve essere superiore a 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 54,4 di vino.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore in media a kg 2,7.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi predetti.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%. Qualora venga rivendicato il toponimo «Vigna» le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 68%. Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Nel caso di rivendicazione di una «Vigna» non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo al termine di cinque anni calcolati considerando l'annata della vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» può portare come qualificazione la dizione «Riserva» se immesso al consumo successivamente al 1° gennaio dell'anno successivo al termine di sei anni, calcolatin considerando l'annata della vendemmia, fermi restando i minimi di due anni di affinamento in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di affinamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere può essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di affinamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente l'effettuazione dei due anni di affinamento in contenitori di rovere.

Fermo restando l'affinamento in contenitori di rovere si potrà tenere il 6% di vino dell'annata in affinamento, in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi e di almeno sei mesi per il tipo riserva.

Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» può essere designato per scelta di cantina, nel rispetto del relativo disciplinare di produzione, con la denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino», ferma restando comunque la resa ad ettaro prevista per il «Brunello di Montalcino».

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un po' tannico, robusto, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Le partite da qualificare con la dizione «Riserva» devono essere separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del quinto anno, calcolato considerando l'annata della vendemmia.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500; litri 3,000; litri 5,000.

Le bottiglie devono essere di tipo «Bordolese», di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Brunello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.

Art. 8.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. L'imbottigliamento delle partite giudicate idonee deve avvenire nei termini previsti dalle norme in materia.

Qualora venga rivendicata una «Vigna», la partita relativa deve essere presentata separatamente per l'esame chimico-fisico ed organolettico di cui alla normativa vigente.

Qualora venga usata la qualificazione «Riserva», la partita relativa deve essere presentata separatamente per l'esame chimico-fisico ed organolettico di cui alla normativa vigente.

98A4844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Betulle - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Lecco, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 23 gennaio 1992, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Como nei confronti della società cooperativa edilizia «Le Betulle - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lecco la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Le Betulle - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lecco, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Condò in data 17 novembre 1981, repertorio n. 11497/2706, registro società n. 6120, tribunale di Lecco, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il rag. Roberto Riva, nato a Bosisio Parini (Lecco) il 26 ottobre 1961 e residente in Cesana Brianza (Lecco), via G. Parini n. 3, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4914

DECRETO 25 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «A. Manzoni C.I.E.F.», in Lecco, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 15 novembre 1994, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Como nei confronti della società cooperativa edilizia «A. Manzoni C.I.E.F.», con sede in Lecco, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «A. Manzoni C.I.E.F.», con sede in Lecco, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Condò in data 5 febbraio 1981, rep. n. 10206/2456, reg. soc. n. 5628, tribunale di Lecco, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il rag. Gabriele Rivolta, nato a Monza il 3 febbraio 1957 e residente in Missaglia (Como), via Garibaldi n. 78, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4915

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Nuova Azalea», in Vigasio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulattività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 del 4 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa sociale «Nuova Azalea», con sede in Vigasio, via Roma n. 62/*a*, costituita per rogito notaio dott. Alberto Androvetto in data 17 gennaio 1989, rep. n. 21192, reg. società n. 28450, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2575/239870.

Verona, 27 maggio 1998

Il dirigente: PISA

98A4838

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 maggio 1998.

Autorizzazione alla società Risparmio vita S.p.a., in Torino, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 871).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V ed il decreto ministeriale 28 novembre 1994 di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui alla tabella *A)* dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciati alla Risparmio Vita S.p.a. con sede in Torino, via Alassio n. 15;

Vista l'istanza presentata dalla Risparmio Vita S.p.a. in data 18 novembre 1997 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta dell'8 maggio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Risparmio Vita S.p.a.;

Dispone:

La Risparmio Vita S.p.a., con sede in Torino, via Alassio n. 15, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A4845

PROVVEDIMENTO 22 maggio 1998.

Autorizzazione alla società Casse e Generali vita S.p.a., in Verona, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 872).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto provvedimento ISVAP n. 461 del 17 dicembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V rilasciato a Casse e Generali Vita S.p.a., con sede in Verona, piazza Bra n. 26/D;

Vista l'istanza presentata da Cassa e Generali S.p.a. in data 17 novembre 1997 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta dell'8 maggio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da Casse e Generali Vita S.p.a.;

Dispone:

Casse e Generali vita S.p.a., con sede in Verona, piazza Bra n. 26/D, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. 22 maggio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A4846

PROVVEDIMENTO 22 maggio 1998.

Autorizzazione alla società Adria vita S.p.a., in Trieste, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 873).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V ed il provvedimento ISVAP n. 33 del 9 agosto 1995 di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui alla tabella *A)* dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciati all'Adria Vita S.p.a., con sede in Trieste, via Macchiavelli n. 4;

Vista l'istanza presentata dall'Adria Vita S.p.a. in data 16 ottobre 1997 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta dell'8 maggio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dall'Adria Vita S.p.a.;

Dispone:

L'Adria vita S.p.a., con sede in Trieste, via Macchiavelli n. 4, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A4847

PROVVEDIMENTO 25 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto della Swiss Life (Italia) infortuni e malattia S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 876).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianatao;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo n. 175 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 19 marzo 1990 con il quale la società Swiss Life (Italia) Infortuni e Malattia S.p.a., con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 2, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni e malattia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Swiss Life (Italia) Infortuni e Malattia S.p.a. tenutasi in data 2 aprile 1998, nel corso della quale è stato deliberato di modificare gli articoli 10 e 21 dello statuto sociale relativi rispettivamente al luogo di convocazione dell'assemblea e alla convocazione del consiglio;

Visto il relativo decreto di omologa rilasciato in data 23 aprile 1998 dal tribunale di Milano, ottava sezione civile;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociae della Swiss Life (Italia) Infortuni e Malattia S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate all'art. 10 — luogo di convocazione dell'assemblea — relative alla possibilità di convocazione dell'assemblea in località diverse dalla sede sociale, purché in Italia o in Svizzera ed all'art. 21 — convocazione del consiglio — relative alle modalità di convocazione del consiglio, con particolare riferimento ai tempi di preavviso, al luogo, agli strumenti operativi utilizzati e alla redazione dei relativi atti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A4848

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione» - Terza annualità. Iniziative formative e di ricerca per il decentramento dei servizi per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Avviso 12 maggio 1998, n. 2/98).

Il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa firmato in data 4 dicembre 1995 emanano congiuntamente il presente avviso.

Costituiscono oggetto del presente avviso alcune delle attività previste dal terzo progetto esecutivo del programma PASS nell'ambito della linea 3. «Attività formative e di supporto al cambiamento organizzativo finalizzate al decentramento di specifiche amministrazioni centrali», ed in particolare della linea 3.1. «Decentramento dei servizi dell'impiego del Ministero del lavoro».

1. *Premessa.*

Obiettivo del programma è rendere più efficace l'azione della pubblica amministrazione, per migliorare la qualità dei servizi che vengono forniti, in particolare alle imprese, e per superare le difficoltà generate dai meccanismi amministrativi stessi in termini di tempi, certezza delle decisioni, di coerenza tra obiettivi e azioni intraprese per raggiungerli.

Più in generale, il programma intende dare risposta alle esigenze di adeguamento delle amministrazioni agli ulteriori passi dell'integrazione europea, attraverso iniziative di informazione, formazione e intervento organizzativo tese a migliorare le funzioni amministrative coerenti con le finalità dei fondi strutturali.

Il presente avviso fa riferimento all'Asse prioritario 7.4.B Formazione occupati.

Nel rispetto di quanto previsto dal Programma operativo multiregionale 940022/I/1, approvato con decisione della Commissione C (94) 3491 del 16 dicembre 1994, adottata nel quadro di quanto previsto dai Regolamenti CEE n. 2081, 2082 e 2084/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, pubblicati in G.U.C.E. serie L n. 193 del 31 luglio 1993, e, in particolare, del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione», si stabilisce quanto segue.

Resta ferma la necessità che l'adozione delle singole iniziative segua le procedure previste dalla vigente normativa, non costituendo il presente avviso in alcun modo atto di inizio di procedimenti contrattuali, di gara o di spesa.

2. *Risorse disponibili e modalità di cofinanziamento nazionale.*

Per le attività oggetto del presente avviso si prevede di utilizzare risorse complessive pari a circa L. 3.400.000.000.

Le attività saranno finanziate come segue:

il 75% del totale della spesa dal Fondo sociale europeo;

il 25% dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87.

3. *Azioni previste.*

Costituiscono oggetto del presente avviso alcune delle attività previste nell'ambito del programma formativo sul decentramento dei servizi per l'impiego del Ministero del lavoro, corrispondente alla linea di intervento «Decentramento dei servizi per l'impiego del Ministero del lavoro» del terzo progetto esecutivo del programma PASS.

Il programma formativo sul decentramento dei servizi per l'impiego intende favorire il processo di decentramento attraverso la motivazione e la riqualificazione del personale in modo da renderlo consapevole del processo di cambiamento più preparato ad interpretare il nuovo ruolo e capace di analizzare e soddisfare le concrete esigenze provenienti dai diversi contesti socioeconomici.

L'intervento nel suo complesso si articola in 5 tipologie di attività (la numerazione che segue è quella del progetto esecutivo PASS 3):

3.1.1. Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base;

3.1.2. Ricerca applicata;

3.1.3. Cambiamento culturale e nuovi comportamenti;

3.1.4. Orientamento/bilancio di competenze;

3.1.5. Percorsi di specializzazione.

Il presente avviso riguarda soltanto le attività 3.1.1 e 3.1.2. Le altre attività saranno affidate con avvisi successivi, che si prevede di pubblicare entro il mese di ottobre.

Potranno essere presentate proposte progettuali per le seguenti azioni:

3.1.1. *Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base: 5 lotti.*

a) Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base rivolte gli uffici nelle regioni Basilicata e Molise.

Costo max (eventuale IVA inclusa): L. 370.000.000;

b) Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base rivolte gli uffici nelle regioni Puglia.

Costo max (eventuale IVA inclusa): L. 690.000.000;

c) Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base rivolte gli uffici nella regione Calabria.

Costo max (eventuale IVA inclusa): L. 490.000.000;

d) Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base rivolte gli uffici nella regione Sardegna.

Costo max (eventuale IVA inclusa): L. 470.000.000;

e) Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base rivolte agli uffici nella regione Campania.

Costo max (eventuale IVA inclusa): L. 780.000.000.

3.1.2. *Ricerca applicata: lotto unico.*

Costo max (eventuale IVA inclusa): L. 600.000.000.

I contenuti delle azioni messe a concorso sono indicati nelle schede inserite in allegato al presente avviso (allegato n. 2). Il soggetto proponente dovrà elaborare un progetto tecnico coerente con gli obiettivi delineati nelle schede e nei limiti del budget massimo previsto.

Ciascun soggetto potrà presentare candidature relativamente a una o più delle tipologie di attività sopraelencate.

4. *Soggetti proponenti.*

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente avviso potranno presentare le loro proposte progettuali:

Organismi pubblici e privati che abbiano come fine statutario anche la formazione.

Per tutte le attività previste si richiede una pluriennale esperienza operativa nella formazione e nella consulenza organizzativa a favore delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché un'esperienza specifica nella formazione rivolta agli operatori del mercato del lavoro.

I soggetti proponenti devono disporre, ovvero devono dotarsi, di una sede nella regione interessata dalle attività; nel caso delle edizioni riferite a due regioni, tale requisito si intende soddisfatto anche se la sede si trova in una sola delle due regioni.

Per l'attività 3.1.2 «Ricerca applicata» si richiede altresì una pluriennale esperienza nella ricerca sul campo per la costruzione di casi di studio.

I soggetti proponenti dovranno allegare i *curricula vitae* delle risorse professionali impegnate nel progetto.

5. *Durata delle attività.*

3.1.1. Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico-professionale di base: 6 mesi; le attività dovranno concludersi entro il 31 dicembre 1998.

3.1.2. Ricerca applicata: 5 mesi; le attività dovranno concludersi entro il 30 novembre 1998.

6. *Documentazione richiesta per la presentazione delle candidature.*

La documentazione di presentazione delle candidature dovrà comprendere:

domanda in bollo (in carta semplice per gli enti pubblici) firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila nel caso di ATI o consorzi di scopo; nel caso in cui il soggetto proponente intenda presentare la propria candidatura per più edizioni della stessa azione, potrà produrre una sola domanda, avendo cura di specificare per quante edizioni si candida;

l'indicazione delle iniziative alla cui realizzazione il soggetto si candida, con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 3;

eventuali dichiarazioni di intenti per la costituzione di ATI o consorzi di scopo finalizzati alla realizzazione delle iniziative, con l'indicazione del soggetto capofila;

statuto del soggetto o dei soggetti proponenti nel caso di ATI o consorzi di scopo;

il formulario allegato al presente avviso compilato in ogni sua parte per ciascun lotto, contenente i seguenti elementi:

dati anagrafici del soggetto, o dei soggetti, che presentano la candidatura;

indicazione delle esperienze richieste dal paragrafo 4;

indicazione dettagliata degli esperti maggiormente impegnati nel progetto, e del loro ruolo, e loro *curricula vitae*;

indicazione delle risorse logistiche e organizzative che saranno utilizzate per la realizzazione delle iniziative;

eventuale indicazione delle collaborazioni di soggetti terzi, portatori di apporti integrativi specialistici, previste per la realizzazione delle attività: l'attivazione di tali collaborazioni dovrà essere specificamente autorizzata nell'ambito di quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate del FSE» n. 98 del 4 agosto 1995, così come modificata e integrata dalla circolare n. 130 del 25 ottobre 1995, ed eventuali successive modifiche e integrazioni;

indicazione delle caratteristiche di realizzazione degli interventi di automonitoraggio e dei flussi informativi conseguenti;

indicazione dei costi previsti per le diverse attività, distinti per voci di spesa, come previsto nel formulario allegato.

7. *Ammissibilità delle candidature.*

L'ammissibilità dei progetti sarà riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non saranno ammessi i progetti:

presentati o pervenuti al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda in bollo, ove richiesto, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

per i quali risulti omesso, nel formulario allegato, anche uno solo degli elementi esplicitati al paragrafo 6;

privi dello statuto del soggetto o dei soggetti;

che superino i limiti di costo massimi previsti al paragrafo 3.

8. *Valutazione delle candidature.*

La selezione delle proposte sarà affidata ad una commissione nominata dal Dipartimento della funzione pubblica congiuntamente al Ministero del lavoro, che nella valutazione delle stesse terrà conto dei seguenti elementi:

Elementi per la valutazione delle candidature Azione 3.1.1	Punteggio
1. Esperienze del soggetto o dei soggetti proponenti	fino a 20
2. Profili professionali del personale impegnato	fino a 20
3. Capacità logistiche ed organizzative per il progetto	fino a 15
4. Congruenza costi/azioni proposte	fino a 5
5. Livello qualitativo della proposta	fino a 40
Totale punteggio	100

Elementi per la valutazione delle candidature Azione 3.1.2	Punteggio
1. Esperienze del soggetto o dei soggetti proponenti	fino a 20
2. Profili professionali del personale impegnato	fino a 20
3. Capacità logistiche ed organizzative per il progetto	fino a 5
4. Congruenza costi/azioni proposte	fino a 15
5. Livello qualitativo della proposta 5.1 Ricerca 5.2 Progettazione materiali didattici	fino a 40
Totale punteggio	100

Verrà stilata una graduatoria per ciascun lotto.

Il Dipartimento della funzione pubblica comunicherà entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle proposte previsto dal presente avviso, l'esito della selezione ai soggetti interessati.

9. *Determinazione ed ammissibilità dei costi.*

Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate del F.S.E.» n. 98 del 4 agosto 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, così come modificata ed integrata dalla circolare n. 130 del 25 ottobre 1995 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne la congruità dei costi si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E. n. 101 del 17 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997.

10. *Obblighi del soggetto attuatore.*

Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nella apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento della funzione pubblica.

Le attività dovranno aver inizio entro trenta giorni dalla firma della convenzione di cui sopra e dovranno concludersi entro le date indicate al paragrafo 5.

Il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della convenzione entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica dell'approvazione del progetto.

11. *Erogazione del finanziamento.*

I tempi e le modalità dell'erogazione del finanziamento saranno stabiliti nella convenzione di affidamento.

12. *Modalità e termini di presentazione delle candidature.*

I soggetti interessati alla realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito di questo programma presenteranno le loro candidature, in bollo ove richiesto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e del formulario allegato.

Ogni proposta dovrà essere presentata compilando per ciascun lotto compilato in ogni sua parte. Ciascun formulario dovrà essere prodotto in duplice copia, un formulario.

Le buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento in calce a destra «Programma operativo n. 940022/1/1 Formazione funzionari della pubblica amministrazione - Avviso n. 2/98 «Decentramento servizi per l'impiego del Ministero del lavoro», dovranno pervenire al Dipartimento della funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Domande pervenute successivamente al termine indicato saranno respinte.

ALLEGATI:

n. 1 Formulario di presentazione delle proposte;

n. 2 Schede tecniche relative alle azioni previste;

n. 3 Scheda tecnica relativa alle azioni previste nelle fasi successive.

ALLEGATO N. 1

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

CANDIDATURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALL'AVVISO N. 2/98

Programma Operativo 940022 I1

SOTTOPROGRAMMA
FORMAZIONE FUNZIONARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
OBIETTIVO 1

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente FORMULARIO è composto da 3 SEZIONI:

- *SEZIONE 1: ENTE PROPONENTE*
- *SEZIONE 2: DESCRIZIONE DEL PROGETTO*
- *SEZIONE 3: PREVENTIVO DEI COSTI*

Ogni formulario deve fare riferimento ad un solo lotto

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al paragrafo 12. dell'avviso cui il presente formulario è allegato. Le buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento in calce a destra "Programma Operativo n. 940022/I/1 Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione -Avviso n.2/98", dovranno pervenire al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Corso Vittorio Emanuele, 116, 00186 Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Domande pervenute successivamente al termine indicato saranno respinte.

Un'accurata compilazione faciliterà l'esame della proposta e renderà più agevole la valutazione e la selezione. Si prega di compilare il formulario a macchina o in stampatello leggibile

Il formulario può essere integrato dalla documentazione che il proponente ritiene utile per la valutazione della propria candidatura.

Firma del legale rappresentante dell'organismo titolare del progetto

____

Nel caso di associazioni temporanee d'impresa o consorzi di scopo, la presente sezione dovrà essere riprodotta e compilata per ciascuno dei componenti l'associazione o il consorzio. Dovrà essere altresì indicato il soggetto capofila dell'associazione o del consorzio.

1.1 Dati Anagrafici:				
Denominazione o Ragione Sociale:				
Natura Giuridica:				
Tipologia Ente:	❶ Ente Pubblico con fini di lucro*	☐	❸ Ente Pubblico senza fini di lucro	☐
	❷ Ente Privato con fini di lucro	☐	❹ Ente Privato senza fini di lucro	☐
Indirizzo Sede Sociale:				
Via:				
Città e CAP:				
Provincia:				
Telefono:				
Fax:				
Rappresentante Legale:				
Persona da contattare:		Funzione nell'Ente:		
Ubicazione Sedi Operative:				
A:				
B:				
C:				
D:				
E:				
F:				
G:				

* Per Ente Pubblico si intende: Enti Pubblici economici e imprese a prevalente proprietà pubblica, altri Enti Pubblici.

1.3 Ulteriori Informazioni sull'Ente:	
Anno di Fondazione:	
Tipologia di attività (compiti istituzionali, come da statuto):	
Ambito Territoriale:	

1:4: Organico					
	TOTALE:		Full Time:	Part Time:	TOTALE:
Dipendenti:		di cui Docenti:			
Collaboratori Esterni:		di cui Docenti:			
TOTALE:		TOTALE:			

1.5 - Dati finanziari (ultimi tre anni):				
Anno:	Fatturato complessivo:	Risultati di bilancio (solo aziende):	Fatturato da Attività destinate alla Pubblica Amministrazione:	Finanziamenti pubblici per attività formative e/o consulenziali
199__				
199__				
199__				

SEZIONE 2

Descrizione del progetto

2.1 Tipologia di attività *(sbarrare con una x i riquadri di interesse)*	
3.1.1 Azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico professionale di base **lotto a)** ☐ **lotto b)** ☐ **lotto c)** ☐ **lotto d)** ☐ **lotto e)** ☐	☐
3.1.2 Ricerca applicata	☐

Si ricorda che la documentazione di presentazione della candidatura dovrà comprendere un distinto formulario - compilato in ogni sua parte - per ciascun lotto alla cui realizzazione il soggetto si candida.

2.2 Durata del progetto			
Data di avvio	/ /	*Data di conclusione:*	/ /

2.3 Obiettivi dell'intervento *(indicare le esigenze a cui il progetto intende rispondere e gli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle attività)*

2.5 Modalità di realizzazione

(illustrare le metodologie proposte per la realizzazione, descrivendo anche le modalità di autovalutazione e automonitoraggio)

2.8 Strutture di supporto, locali ed attrezzature

(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si preveda di utilizzare per la realizzazione delle iniziative)

Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si fa riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate del FSE" n° 98 del 4 agosto 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 188 del 12 agosto 1995, così come modificata ed integrata dalla circolare n° 130 del 25 ottobre 1995 pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 258 del 4 novembre 1995, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
Per quanto concerne la congruità dei costi si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE" n° 101/97pubblicata nella G.U. n. 175 del 29 luglio 1997.

3.1 Collaborazione di enti terzi

La delega a terzi della gestione delle attività è vietata.
Indicare le eventuali risorse integrative, strumentali, professionali e specialistiche, che l'ente prevede di utilizzare, in aggiunta alle proprie, per la realizzazione del progetto. L'attivazione di tali collaborazioni dovrà essere specificamente autorizzata nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenze Sociale "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate del FSE n° 98 del 4 agosto 1995, così come modificata e integrata dalla circolare n° 130 del 25 ottobre 1995, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

SPESE PREVISTE				
	VOCI DI COSTO		Parziale	Totale
A	**Spese insegnanti ed esperti**			
	PERSONALE			
a.1	Retribuzione ed oneri personale docente interno			
	Ore docenza			
	Costo medio orario			
	Totale retribuzione ed oneri personale docente interno			
a.2	Collaborazioni professionali docenti esterni			
	Ore docenza			
	Costo medio orario			
	Totale collaborazioni professionali docenti esterni			
a.3	Retribuzione ed oneri personale codocente interno			
	Ore codocenza			
	Costo medio orario			
	Totale retribuzione ed oneri personale codocente interno			
a.4	Collaborazioni professionali codocenti esterni			
	Ore codocenza			
	Costo medio orario			
	Totale collaborazioni professionali codocenti esterni			
a.5	Retribuzione ed oneri tutor interni			
	Numero tutor			
	Ore medie di impiego per tutor			
	Costo medio orario			
	Totale retribuzione ed oneri tutor interni			
a.6	Collaborazioni professionali tutor esterni			
	Numero tutor			
	Ore medie di impiego per tutor			
	Costo medio orario			
	Totale collaborazioni professionali tutor esterni			
a.7	Retrib. ed oneri pers. interno coord. di progetto e direzione iniziative			
	Ore impiego			
	Costo medio orario			
	Totale retribuzione ed oneri coordinatore interno			
a.8	Collaborazioni profess. esterne coord. di progetto e direzione corsi			
	Ore impiego			
	Costo medio orario			
	Totale collaborazioni professionale coordinatore esterno			
	Totale Personale			
a.9	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale docente			
	Giorni complessivi			
	Costo medio giornaliero			
	Tot. spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente			
	TOTALE SPESE INSEGNANTI			

Per l'Azione 3.1.2 (Ricerca applicata) concernente la ricerca applicata non è prevista la compilazione del quadro A, ad eccezione dell'eventuale previsione di costi per li coordinamento della ricerca (punti a.7 a.8)

	VOCI DI COSTO		Parziale	Totale
B	**Spese allievi**			
b.1	Assicurazioni per allievi			
	Totale assicurazioni			
b.2	*SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ALLIEVI*			
b.2.1	Spese per viaggi giornalieri			
	Numero complessivo viaggi giornalieri			
	Costo medio per viaggio			
	Totale spese per viaggi giornalieri			
b.2.2	Spese di viaggio per corsi esterni			
	Numero complessivo viaggi per corsi esterni			
	Costo medio per viaggio			
	Totale spese di viaggio per corsi esterni			
b.2.3	Vitto			
	Giorni complessivi			
	Costo medio giornaliero			
	Totale vitto			
b.2.4	Alloggio			
	Giorni complessivi			
	Costo medio giornaliero			
	Totale alloggio			
	TOTALE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ALLIEVI			
	TOTALE SPESE ALLIEVI			

	VOCI DI COSTO		Parziale	Totale
C	**Spese di funzionamento e di gestione**			
c.1	***ATTREZZATURE DIDATTICHE***			
c.1.1	Affitto e/o leasing attrezzature didattiche			
	Totale affitto attrezzature didattiche			
c.1.2	Ammortamento attrezzature didattiche			
	Totale ammortamento attrezzature didattiche			
c.1.3	Manutenzione ordinaria attrezzature didattiche			
	Totale manutenzione ordinaria attrezzature didattiche			
	TOTALE ATTREZZATURE DIDATTICHE			
c.2	***MATERIALE DI CONSUMO***			
c.2.1	Materiale di consumo collettivo per esercitazioni			
	Totale materiale di consumo per esercitazioni			
c.2.2	Materiale didattico individuale			
	Numero allievi			
	Costo medio unitario			
	Totale materiale didattico individuale			
	TOTALE MATERIALE DI CONSUMO			
c.3	***PERSONALE NON DOCENTE***			
c.3.1	*retribuzione ed oneri personale non docente interno*			
	Ore medie di impiego			
	Costo medio orario			
c.3.2	***Totale retribuzione ed oneri personale non docente interno***			
	Collaborazioni professionali personale non docente esterno			
	Ore medie di impiego			
	Costo medio orario			
c.3.3	***Totale collaborazioni prof. personale non docente esterno***			
	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale non docente			
	Giorni complessivi			
	Costo medio giornaliero			
	Tot. spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale non docente			
	TOTALE PERSONALE NON DOCENTE			
c.4	***IMMOBILI***			
c.4.1	Affitto locali			
	Totale affitto locali			
c.4.2	Ammortamento locali			
	Totale ammortamento locali			
c.4.3	Manutenzione ordinaria e pulizia locali			
	Totale manutenzione ordinaria e pulizia locali			
	TOTALE IMMOBILI			

	VOCI DI COSTO		Parziale	Totale
c.5	AMMINISTRAZIONE			
c.5.1	Assicurazioni			
	Totale assicurazioni			
c.5.2	Illuminazione e forza motrice			
	Ore di impiego			
	Costo medio orario			
	Totale illuminazione e forza motrice			
c.5.3	Riscaldamento e condizionamento			
	Giorni di impiego			
	Costo medio giornaliero			
	Totale riscaldamento e condizionamento			
	Spese telefoniche			
	Totale spese telefoniche			
c.5.4	Spese postali			
	Totale spese postali			
c.5.6	Cancelleria e stampati			
	Totale cancelleria e stampati			
	TOTALE AMMINISTRAZIONE			
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE			

D Altre spese

d.1	PREPARAZIONE DEL CORSO			
d.1.1	Spese per la progettazione dell'intervento			
	Ore progettazione			
	Costo medio orario			
	Totale spese progettazione			
d.1.2	Spese per la realizzazione e stampa di testi didattici, dispense, materiali per la formazione a distanza, materiali informativi, traduzioni, etc.			
	Ore elaborazione			
	Costo medio orario			
	Totale spese elaborazione testi			
d.1.3	Spese di pubblicizzazione delle iniziative			
	Affissioni			
	Inserzioni su stampa			
	Spot radiotelevisivi			
	Altro (specificare)			
	Totale spese pubblicizzazione			
d.1.4	Colloqui e selezione iniziale			
	Ore medie di impiego			
	Costo medio orario			
	Totale colloqui e selezione iniziale			
	TOTALE PREPARAZIONE DEL CORSO			

	VOCI DI COSTO		Parziale	Totale
d2	SPESE PR IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E LA VERIFICA DEI RISULTATI			
	Ore di impiego			
	Costo medio orario			
	Totale costo orario			
d.2	SPESE PER ESAMI E COLLOQUI FINALI			
d.2.1	Esami e colloqui			
	N° addetti			
	Ore medie di impiego per addetto			
	Costo medio orario			
	Totale costo orario			
d.2.2	Gettone di presenza			
	Totale gettoni			
	TOTALE SPESE PER ESAMI E COLLOQUI FINALI			
	TOTALE ALTRE SPESE			

E	**Formazione Formatori**			
e.1	Retribuzione ed oneri personale docente interno			
	Ore docenza			
	Costo medio orario			
	Totale retribuzione ed oneri personale docente interno			
e.2	Collaborazioni professionali docenti esterni			
	Ore docenza			
	Costo medio orario			
	Totale collaborazioni professionali docenti esterni			
a.9	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale docente			
	Giorni complessivi			
	Costo medio giornaliero			
	Tot. spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente			
	TOTALE FORMAZIONE FORMATORI			
F	**Affiancamento consulenziale, studi e ricerche**			
f.1	Retribuzione ed oneri esperti e ricercatori interni			
	Giorni complessivi			
	Costo medio giornaliero			
	Totale retribuzione ed oneri consulenti e ricercatori interni			
f.2	Collaborazioni professionali esperti e ricercatori esterni			
	Giorni complessivi			
	Costo medio giornaliero			
	Totale collaborazioni professionali consulenti e ricercatori esterni			
f.3	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi esperti e ricercatori			
	Giorni complessivi			
	Costo medio giornaliero			
	Tot. spese di viaggio, trasferte, rimborsi esperti e ricercatori			
	TOTALE SPESE AFFIANCAMENTO CONSULENZIALE, STUDI E RICERCHE			

COSTO TOTALE		

	COSTO ORARIO PER ALLIEVO			
	Costo totale / n° allievi e utenti attività consulenza previsti / n° ore corso e di affiancamento consulenziale			
	COSTO ORARIO PER ALLIEVO			

Il costo orario per allievo non ha significato per l'azione 3.1.2 (Ricerca applicata)

ALLEGATO N. 2

SCHEDE TECNICHE RELATIVE ALLE AZIONI PREVISTE

3.1.1. Azioni di sensibilizzazione e azioni di formazione tecnico professionale di base

Obiettivi

- Consentire l'acquisizione di consapevolezza circa i contesti nei quali si colloca la riforma operativa delle modalità di erogazione dei servizi nel settore lavoro;
- Facilitare la comprensione sistemica dei fenomeni di cui al punto precedente, con particolare riguardo alle relazioni tra questi e le dinamiche del mercato del lavoro;
- Sviluppare le competenze tecnico-professionali relative agli strumenti normativi del settore;
- Sviluppare le competenze per l'utilizzo di strumenti e reti informatiche.

Contenuti dell'intervento

La linea d'azione 3.1.1 è articolata in due fasi:

Nella prima fase rientrano programmi di informazione e sensibilizzazione relativi a:
1. Scenario del cambiamento sociale (durata: 1 giornata);
2. Evoluzione del mercato del lavoro (durata: 1 giornata);
3. Nuovo ruolo della pubblica amministrazione (durata: 1 giornata);
4. Le politiche del lavoro (durata: 1 giornata).

Nella seconda fase rientrano:
5. Corso su "Gli strumenti normativi per le politiche del lavoro" (durata: 3 giornate);
6. Corso su "Utilizzo di strumenti e reti informatiche" (durata: 8 giornate).

Durata

Le azioni di sensibilizzazione e di formazione tecnico professionale avranno una durata complessiva non superiore a sei mesi e si dovranno concludere entro il 31 dicembre 1998. La partecipazione alla prima fase dovrà essere propedeutica alla partecipazione alla seconda.

Destinatari e costi massimi per singoli lotti

Destinatari sono circa 4.000 dipendenti degli Uffici del Lavoro, di cui circa 20 dirigenti, distribuiti come segue:

LOTTO	DESTINATARI	COSTI MASSIMI (I.V.A. inclusa)
1.1 Basilicata e Molise	circa 400	Lit. 370.000.000
1.2 Puglia	circa 1.080	Lit. 690.000.000
1.3 Calabria	circa 660	Lit. 490.000.000
1.4 Sardegna	circa 600	Lit. 470.000.000
1.5 Campania	circa 1.260	Lit. 780.000.000

3.1.2. Ricerca applicata

Obiettivi

Individuare, attraverso l'analisi dei casi significativi, le caratteristiche (organizzative, di leadership, del pacchetto dei servizi offerto, ecc.) delle realtà operative che a livello locale rappresentino dei punti di eccellenza o che si configurino come struttura organizzativa con elementi innovativi e che possano costituire un importante punto di partenza per la definizione di un prototipo di servizio riadattabile alle diverse realtà regionali.
I risultati che si intendono raggiungere sono sostanzialmente tre:
1. Arricchimento dei profili professionali di base previsti nell'intervento formativo;
2. Elaborazione di casi da utilizzare come materiale didattico per l'intervento formativo;
3. Elaborazione materiale didattico a supporto dei casi, ma utilizzabile anche in modo autonomo.

Contenuti della ricerca

L'indagine dovrà produrre dei risultati che possano essere applicati per risolvere i problemi inerenti alla costituzione di nuovi servizi per l'impiego (ricerca applicata). Inoltre essa dovrà svolgersi secondo le metodologie dello "studio di caso", vale a dire dovrà essere una ricerca di profondità di pochi casi, fondata sulla qualità dei dati empirici, quindi il campione dovrà essere poco esteso, ma molto rappresentativo.
L'indagine sarà svolta su un campione qualitativo degli uffici (in tutto 8 casi) selezionati in base ai seguenti criteri: collocazione geografica, tipologia di ufficio, esperienze innovative significative.

	NORD	CENTRO	SUD
Direzione regionale o provinciale	1	1	2
Sezione circoscrizionale	1	1	2

Durata

La ricerca avrà una durata complessiva non superiore a 5 mesi e si svolgerà in parallelo all'altra attività prevista dal presente avviso. le attività saranno suddivise in due fasi:
I fase: ricerca applicata e consegna dell'elaborato finale (luglio/ottobre 1998)
II fase: progettazione dei materiali didattici da utilizzarsi per le attività formative (novembre 1998).

Costi massimi

Lit. 600.000.000 (eventuale I.V.A. inclusa).

ALLEGATO N. 3

SCHEDA TECNICA RELATIVA ALLE AZIONI PREVISTE NELLE FASI SUCCESSIVE

Azioni previste nelle fasi successive (3.1.3, 3.1.4, 3.1.5)

Le fasi successive saranno gestite direttamente dalle Regioni che emaneranno loro specifici bandi di gara. Pur nel rispetto delle specificità locali, i diversi bandi si riferiranno alle seguenti azioni:

3.1.3 Cambiamento culturale e nuovi comportamenti

Obiettivi
Permettere lo sviluppo di competenze relazionali, utili per un efficiente gestione dei rapporti interindividuali, nel piccolo gruppo e, in ogni caso, in contesti organizzativi ed interorganizzativi.

Contenuti dell'azione
L'azione sarà articolata in 4 moduli:
- La qualità del servizio
- Il lavoro di gruppo
- La leadership
- L'ascolto attivo e la comunicazione

3.1.4 Orientamento individuale

Obiettivi
Individuare, sulla base delle skills professionali e comportamenti, delle aspirazioni e delle motivazioni al lavoro il più appropriato percorso si specializzazione. Sperimentazione del "libretto delle competenze".
Contenuto dell'azione
Colloqui individuali d'orientamento.

3.1.5 -Percorsi di specializzazione

Obiettivi
Fornire ai partecipanti una specializzazione seguendo percorsi alternativi: ogni dipendente parteciperà al corso più idoneo in base alle risultanze della fase di orientamento.
Contenuti dell'azione
I profili di seguito elencati sono solo indicatici. Sarà compito delle Regioni accoglierli e definirli in dettaglio, sulla base delle esigenze specifiche.
Percorso 1 - Analista del mercato del lavoro
Percorso 2 - Consigliere nell'orientamento
Percorso 3 - Facilitatore nei rapporti con le altre istituzioni
Percorso 4 - Facilitatore dei processi di apprendimento individuali ed organizzativi
Percorso 5 - Sistemista di qualità
Percorso 6 - Esperto in comunicazione sociale
Percorso 7 - Giurista del lavoro

Destinatari
Il personale trasferito dal Ministero del lavoro alle Regioni e quello da queste ultime assegnato ai nuovi servizi per l'impiego.

98A4826

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 maggio 1998:

Corinaldesi Emanuela, notaio residente nel comune di Falconara Marittima, distretto notarile di Ancona è trasferito nel comune di Maiolati Spontini, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rocchetti Alessandro, notaio residente nel comune di Petritoli, distretto notarile di Ascoli Piceno (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Fermo, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Amici Ceva di Nucetto Piergiorgio, notaio residente nel comune di Portacomaro, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Asti con l'anzidetta condizione;

Bagnasco Piero, notaio residente nel comune di Montechiaro d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Asti con l'anzidetta condizione;

Cantamessa Marilena, notaio residente nel comune di Rocca d'Arazzo, distretto notarile di Asti (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Asti con l'anzidetta condizione;

Ratti Luciano, notaio residente nel comune di Costigliole d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Asti con l'anzidetta condizione;

Macaione Giuseppe, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Acquaviva delle Fonti, distretto notarile di Bari con l'anzidetta condizione;

Ianaro Vincenzo, notaio residente nel comune di Brindisi, è trasferito nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari con l'anzidetta condizione;

Cardinali Giuseppe, notaio residente nel comune di Palo del Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari con l'anzidetta condizione;

Di Marcantonio Paolo, notaio residente nel comune di Putignano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari con l'anzidetta condizione;

Labriola Michele, notaio residente nel comune di Grumo Appula, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari con l'anzidetta condizione;

Pirro Anna, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Triggiano, distretto notarile di Bari con l'anzidetta condizione;

Nosari Peppino, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Alzano Lombardo, distretto notarile di Bergamo con l'anzidetta condizione;

Luosi Luigi, notaio residente nel comune di Fontanella, distretto notarile di Bergamo (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Romano di Lombardia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Corradi Marco, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Imola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tassinari Federico, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna con l'anzidetta condizione;

Cenni Maria Luisa, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Ozzano dell'Emilia, distretto notarile di Bologna con l'anzidetta condizione;

Ostan Carla, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Pianoro, distretto notarile di Bologna con l'anzidetta condizione;

Lobina Maria Cristina, notaio residente nel comune di Isili, distretto notarile di Cagliari (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Assemini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bartoli Ercole, notaio residente nel comune di Dolianova, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari con l'anzidetta condizione;

De Magistris Carlo Mario, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari con l'anzidetta condizione;

Galdiero Antonio, notaio residente nel comune di Serramanna, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari con l'anzidetta condizione;

Grilletti Consiglia Anna, notaio residente nel comune di Quartu Sant'Elena, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari con l'anzidetta condizione;

Corona Maurizio, notaio residente nel comune di Mandas, distretto notarile di Cagliari (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Quartu Sant'Elena, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Paganelli Ivo, notaio residente nel comune di Muravera, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Quartu Sant'Elena, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Garau Antonio, notaio residente nel comune di Lanusei, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Villasor, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pilla Michele, notaio residente nel comune di Gambatesa, distretto notarile di Campobasso (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Campobasso con l'anzidetta condizione;

Azzia Filippo, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Gravina di Catania, distretto notarile di Catania con l'anzidetta condizione;

Quartararo Bertino Umberto, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania con l'anzidetta condizione;

Ardini Maria, notaio residente nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania con l'anzidetta condizione;

Galeardi Raffaella, notaio residente nel comune di Militello in Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Riposto, distretto notarile di Catania con l'anzidetta condizione;

Camilleri Stefano, notaio residente nel comune di Spezzano Albanese, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza con l'anzidetta condizione;

Posteraro Fabio, notaio residente nel comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza con l'anzidetta condizione;

Calvelli Anna, notaio residente nel comune di Mormanno, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Rende, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scornajenghi Riccardo, notaio residente nel comune di San Giovanni in Fiore, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Rende, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sannoner Rossella, notaio residente nel comune di Orta Nova, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Cascione Giorgio, notaio residente nel comune di Parabita, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Casarano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gloria Sergio, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Veglie, distretto notarile di Lecce con l'anzidetta condizione;

Carriero Brunella, notaio residente nel comune di Irsina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Matera con l'anzidetta condizione;

Nobile Vito, notaio residente nel comune di Grassano, distretto notarile di Matera (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Matera con l'anzidetta condizione;

Lacanna Vincenzo, notaio residente nel comune di Montalbano Jonico, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Policoro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ardizzone Antonietta, notaio residente nel comune di Bovalino, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina con l'anzidetta condizione;

Minutoli Mariagrazia, notaio residente nel comune di Villafranca Tirrena, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Capo d'Orlando, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fleres Lillo, notaio residente nel comune di Alì Terme, distretto notarile di Messina (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Messina con l'anzidetta condizione;

Restuccia Pietro, notaio residente nel comune di Letojanni, distretto notarile di Messina (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Messina con l'anzidetta condizione;

Alioto Salvatore, notaio residente nel comune di Rometta, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Milazzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bonanno Giuseppina, notaio residente nel comune di Noto, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Patti, distretto notarile di Messina con l'anzidetta condizione;

Siracusano Enrico, notaio residente nel comune di Pizzo, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Patti, distretto notarile di Messina con l'anzidetta condizione;

Monica Rita, notaio residente nel comune di San Fratello, distretto notarile di Messina (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Sant'Agata di Militello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Micali Sebastiano, notaio residente nel comune di Melilli, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Terme Vigliatore, distretto notarile di Messina con l'anzidetta condizione;

Rocca Claudio, notaio residente nel comune di Piana degli Albanesi, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Bagheria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sanfilippo Giacomo, notaio residente nel comune di Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo con l'anzidetta condizione;

Di Leo Lucina, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Capaci, distretto notarile di Palermo con l'anzidetta condizione;

Marretta Vincenzo, notaio residente nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Marineo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Saguto Pierina, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Misilmeri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Allotta Francesco, notaio residente nel comune di Castellammare del Golfo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Partinico, distretto notarile di Palermo con l'anzidetta condizione;

Falletta Tommaso, notaio residente nel comune di Palermo, è trasferito nel comune di Villabate, distretto notarile di Palermo con l'anzidetta condizione;

Dioguardi Giuseppe, notaio residente nel comune di Mezzojuso, distretto notarile di Palermo (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Villafrati, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cavandoli Rodolfo, notaio residente nel comune di Fornovo di Taro, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Collecchio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Giacalone Stefania, notaio residente nel comune di Bardi, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

Iannello Giuseppe, notaio residente nel comune di Vibo Valentia, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Parma con l'anzidetta condizione;

Valenza Fabio, notaio residente nel comune di Campobello di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Parma con l'anzidetta condizione;

Vincenzo Franco, notaio residente nel comune di Bedonia, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma con l'anzidetta condizione;

Colangeli Angelo, notaio residente nel comune di Fossombrone, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Fano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sabbadini Luca, notaio residente nel comune di Mondavio, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Fano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Simone Alberto, notaio residente nel comune di Silvi, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pineto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Quartuccio Donatella, notaio residente nel comune di Torre de' Passeri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roseto degli Abruzzi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Giannella Eugenio, notaio residente nel comune di Montorio al Vomano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Teramo con l'anzidetta condizione;

Cardinale Flora, notaio residente nel comune di Montemaggiore Belsito, distretto notarile di Termini Imerese (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Termini Imerese con l'anzidetta condizione;

Zinni Sabino, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Andria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Brandi Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Barletta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Napoletano Francesca Paola, notaio residente nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Barletta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

98A4849

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica di comunicato concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.15306-XV.J(1384) del 23 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 - serie generale - parte prima del 28 aprile 1998, ove è scritto «... che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende importare ...» deve intendersi scritto: «... che la ditta U. Borgonovo S.r.l. intende importare ...».

98A4850

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 giugno 1998

Dollaro USA	1751,19
ECU	1940,84
Marco tedesco	985,03
Franco francese	293,75
Lira sterlina	2862,67
Fiorino olandese	873,89
Franco belga	47,749
Peseta spagnola	11,602
Corona danese	258,60
Lira irlandese	2483,01
Dracma greca	5,818
Escudo portoghese	9,618
Dollaro canadese	1201,67
Yen giapponese	12,516
Franco svizzero	1187,65
Scellino austriaco	139,99
Corona norvegese	234,41
Corona svedese	223,18
Marco finlandese	324,08
Dollaro australiano	1048,44

98A4946

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Logan»

Estratto decreto NCR n. 169 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: LOGAN, nella forma e confezione: «1000» soluzione per uso parenterale 5 fiale da 4 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salaria n. 1240, codice fiscale 00399680586.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento di Roma, via Salaria n. 1240.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000» soluzione per uso parenterale 5 fiale da 4 ml;

A.I.C. n. 023806096 (in base 10) 0QQJ4J (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: citicolina (citidin-difosfocolina) mg 1000;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4, sodio idrato q.b. a pH 6,5 -8.

Indicazioni terapeutiche: cerebrovasculopatie acute, traumi cranici, sequele di forme apoplettiche, cerebrovasculopatie croniche, morbo di parkinson e forme parkinsoniane, coadiuvante nel trattamento dell'arteriosclerosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euvitol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 280 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: EUVITOL.

Società: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Euvitol» crema dermatologica 50 g, A.I.C. n. 002222014; stick 7 g, A.I.C. n. 002222026 e stick 2,5 g, A.I.C. n. 002222038 prodotti anteriormente al 30 luglio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 279/1997 del 24 giugno 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4790

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine «La Bella della Daunia» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali istanza e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Trascorso tale termine, in assenza di istanze e controdeduzioni, la domanda sarà inviata alla Commissione della Unione europea ai fini dell'espletamento della procedura prevista per la sua registrazione.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «LA BELLA DELLA DAUNIA»

Art. 1.

La denominaizone d'origine protetta «La Bella della Daunia» è riservata alle olive da mensa di colore verde e di colore nero che rispondono ai requisiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» designa le olive da mensa di colore verde e di colore nero prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare ottenute dalla varietà di olivo la «Bella di Cerignola».

Art. 3.

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» di cui al presente disciplinare, comprende in provincia di Foggia, parte dei territori comunali di Cerignola, Orta Nova, Stornarella e Trinitapoli e gli interi agri di San Ferdinando e Stornara.

Il confine che delimita il territorio idoneo alla coltivazione dell'oliva da mensa «La Bella della Daunia» s'estende da ovest verso l'estremo sud:

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O.:

partendo da ovest il confine dell'area interessata inizia con la delimitazione del fiume Ofanto e prosegue verso il «Ponte Romano»

situato sulla s.s. n. 98 e verso Cerignola sino all'incrocio con la strada provinciale «Ciminiera», deviando a sinistra fino al raggiungimento del locale «Casalini».

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E.:

attraverso la strada «Ciminiera» raggiunge la s.s. 529 Ofantina da dove prosegue verso sinistra lungo la suddetta stradale.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Villaggio Gaudiano» II N.E.:

dalla masseria Catenaccio s'estende lungo la s.s. 529 Ofantina sino al km 13, devia a destra sino alla masseria Moschella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «S. Carlo» II N.O.:

dalla masseria Moschella la delimitazione continua sino al limite dell'agro di Cerignola, prosegue lungo detto limite fino all'incrocio della strada S. Leonardo-Topporusso, devia a destra, percorre la stessa strada sino a 800 ml circa oltre la masseria Posta Barone Grella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Libertà» I S.O.:

il confine segue la strada S. Leonardo-Topporrusso dal km 13,00 sino al km 11,00 circa.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E.:

dal km 11,00 circa la delimitazione s'estende sino al quadrivia della strada Pozzo Terraneo, devia a sinistra e prosegue lungo la strada Pozzo Monaco-Pozzoterraneo.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Libertà» I S.O.:

prosegue lungo la strada Pozzo Monaco-Pozzoterraneo sino al quadrivia di S. Giovanni in Fonde distante 5 km circa dal comune di Stornara e devia dapprima verso sinistra sino al km 11,3 e poi verso destra percorrendo la strada comunale che conduce al comune di Stornarella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O.:

seguendo la strada sopra descritta, raggiunge il comune di Stornarella e da qui prosegue attraverso la provinciale Stornarella-Ascoli Satriano sino al limite dell'agro di Stornarella (confinante con il canale «La Pidocchiosa»).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Corleto» IV S.E.:

la delimitazione prosegue poi fino al limite costituito dall'agro comunale di Stornarella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Ordona» IV N.E.:

dall'agro del comune di Stornarella il confine s'estende lungo la strada provinciale Orta Nova-Ascoli Satriano fino al comune di Orta Nova.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O.:

dal comune di Orta Nova attraverso la s.s. n. 161 Orta Nova-Napoli il confine s'estende fino al «Passo d'Orta», da qui devia verso sinistra con la s.s. n. 16 Cerignola-Foggia in direzione del capoluogo di provincia, fino al limite dell'agro di Orta Nova.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Stazione di Orta Nova» II S.O.:

il confine continua lungo la s.s. n. 16 in direzione di Foggia costeggiando l'agro di Orta Nova fino al raggiungimento della s.s. n. 544 Foggia-Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Tressanti» II S.E.:

la delimitazione prosegue poi lungo la s.s. n. 544 Foggia-Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Stazione di Candida» III S.O.:

il confine continua lungo la s.s. n. 544 Foggia-Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Trinitapoli» III S.E.:

la delimitazione prosegue lungo la s.s. n. 544 Foggia-Trinitapoli e raggiunge la periferia del comune di Trinitapoli sino ad incrociare la strada comunale «Mandriglia». Da lì prosegue fino a raggiungere il «Vecchio derivativo Ofantino». Devia poi verso destra lungo il limite dell'agro comunale di Trinitapoli sino al fiume Ofanto.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canne della battaglia» IV N.E.:

il confine prosegue poi lungo il fiume Ofanto limite di confine dell'agro comunale di Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «S. Ferdinando di Puglia» IV N.O.:

prosegue ancora lungo il fiume Ofanto limite dell'agro comunale di S. Ferdinando di Puglia.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O.:

il confine s'estende lungo il fiume Ofanto e raggiunge il «Ponte Romano» situato sulla s.s. n. 98 Cerignola-Canosa.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Cerignola» I N.E.:

il territorio di Cerignola descritto all'interno della carta I.G.M. n. 175 «Cerignola» I N.E. risulta essere compreso entro i confini precedentemente delimitati.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedoclimatici.

Il sistema di potatura annuale, le forme di allevamento e sesti d'impianto sono quelli tradizionali della zona, con un numero massimo di piante/Ha 420, anche consociate.

La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta, per le olive verdi va eseguita dal 1° ottobre al 20 novembre, nel momento in cui la pellicola inizia a virare dal verde foglia al verde paglierino con lenticelle ben pronunciate, per le olive nere deve aver luogo dal 25 ottobre al 10 dicembre, quando le olive sono invaiate o mature con colorazione rosso-vinoso.

Per evitare il contatto delle olive con il terreno devono essere usati dei teli.

L'irrigazione deve terminare 10/15 giorni prima della raccolta per non danneggiare le drupe (ammaccature) che risultano troppo turgide e delicate.

Il trasporto deve essere fatto in modo idoneo per evitare danni al frutto. A tal fine devono essere impiegate idonee cassette di plastica.

La produzione massima consentita d'olive per ettaro ammessa a tutela non deve superare i 110 q.li/Ha in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

Le olive verdi «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione Sistema Sivigliano che viene di seguito descritto: le olive dopo la calibratura sono trattate con soluzione di liscivia alcalina (idrossido di sodio), le concentrazioni variano dai 2 ai 4° Baumè, secondo la maturazione delle olive della temperatura, della qualità dell'acqua. Il trattamento si fa in recipienti di capacità variabile badando che la soluzione copra totalmente i frutti ed interrotto quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della polpa. Questa fase di lavorazione dura da un minimo di otto ore ad un massimo di dodici ore. Le olive devono essere costantemente coperte di acqua per evitare ossidazioni.

Dopo il trattamento con la liscivia alcalina vengono fatti dei lavaggi con acqua per eliminare la soluzione sodica. Segue la fermentazione 30-60 giorni in recipienti adeguati nei quali le olive devono essere sempre coperte con salamoia che inizialmente deve avere una concentrazione iniziale del 9-10% che scende rapidamente intorno al 5% per l'alto contenuto d'acqua scambiabile dell'oliva. È necessario successivamente l'aggiunta di sale macinato in modo da stabilizzarla tra l'8 ed il 10%. Dopo la fermentazione le olive vengono confezionate in contenitori di vetro o di latta con una salamoia al 3% circa e con pH=4,6 circa; segue la pastorizzazione o la sterilizzazione.

Le olive nere «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione Sistema Californiano che viene di seguito descritto: le olive sono calibrate e messe in contenitori con salamoia salina concentrata dal 2,5 al 10% in ragione inversa della grossezza e al riparo dell'aria nell'attesa d'essere lavorate. Successivamente è sostituita la salamoia con una prima soluzione di liscivia (idrossido di sodio) al 2% circa, per essere poi direttamente arieggiate o immettendo aria compressa nell'acqua.

Ripetuti trattamenti con liscivie diluite seguiti ciascuno da aereazione, facilitano la penetrazione fino al nocciolo; se è necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg d'olive per l'annerimento completo del frutto. Successivamente le olive sono lavate, sottoposte a vapore e confezionate in contenitori di vetro o di latta con una salamoia al 3% circa e con pH=4,6 circa. Segue la pastorizzazione o la sterilizzazione.

Art. 5.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli di cui all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92 sono curati dalla regione Puglia che vi provvederà attraverso le proprie strutture e/o attraverso organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.

Gli oliveti e le ditte di trasformazione idonee alla produzione della DOP «La Bella della Daunia» sono iscritti in un apposito elenco, attivato, aggiornato e conservato dalla Camera di commercio di Foggia.

L'iscrizione nell'elenco dei trasformatori avverrà previa dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per trasformare le olive da mensa.

Il confezionamento, ai fini dell'immissione al consumo, può essere fatto anche da ditte esterne al territorio delimitato all'art. 3.

Art. 6.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva verde da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

la tonalità di colore deve essere verde paglierino uniforme con lenticelle marcate;

forma allungata, somigliante ad una susina, con base ristretta ed apice acuto e sottile;

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, quasi croccante, sottigliezza della pellicola;

peso medio della drupa di 11 gr;

resa in polpa > 80%;

contenuto in grasso < 15%;

tenore in zuccheri riduttori > 2,8%.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva nera da mensa D.O.P «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

colore deve essere nero intenso in tutto lo spessore della polpa;

forma allungata, somigliante ad una susina, con base ristretta ed apice acuto e sottile;

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola;

peso medio della drupa di 11 gr;

resa in polpa > 80%;

contenuto in grasso < 18%;

tenore in zuccheri riduttori > 2,4%.

Art. 7.

L'immissione al consumo della DOP «La Bella della Daunia» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori di vetro, con peso da un minimo di 314 g ad un massimo di 5000 g, sono ammesse confezioni in termoplastica da 100 g in su, in latte verniciate interiormente almeno i due coperchi da 1,5 a 20 kg, contenitori in plastica da 20 a 150 kg (per il trasporto delle olive dai trasformatori ai confezionatori) che non alterino e non trasmettano alle olive odori o sostanze nocive. Le confezioni in vetro o in latte devono essere sottoposte a pastorizzazione o sterilizzazione.

Tutti i contenitori devono essere provvisti di etichettatura corrispondente ai requisiti stabiliti dalle varie disposizioni di legge; sull'etichetta saranno riportate a caratteri di stampa chiari e leggibili delle medesime dimensioni le seguenti indicazioni:

«La Bella della Daunia» e «Denominazione di origine protetta» (o la sua sigla DOP);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

peso netto sgocciolato contenuto nella confezione espresso in conformità alle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è composto da una figura femminile che si ispira alla tradizione iconografica vascolare presente anticamente in Daunia ed è resa «in negativo», si tratta di una danzatrice che nella mano sinistra stringe un ramo di ulivo sollevato dalla figura. Attorno alla figura si inserisce il titolo «La Bella della Daunia» con caratteri classici «graziati» (in maiuscolo). Nella cornice esterna di colore oro pantone 872 si inserisce superiormente la dicitura «Oliva da mensa DOP», inferiormente viene riportato il nome della cultivar: varietà «Bella di Cerignola».

Nelle riproduzioni la figura è nera con tratti bianchi su sfondo bianco. Essa è inscritta in una doppia circonferenza profilata di colore oro Pantone 872. La prima circonferenza mostra come sfondo il colore bianco, la seconda a fondo colore oro Pantone 872. Entrambe le scritture sono in nero. Il simbolo grafico sarà riprodotto su di un bollino autoadesivo di tre dimensioni con diametro: cm 2, cm 3, cm 5.

98A4853

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione ad alcuni consorzi agrari alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale

Con decreto 19 marzo 1998 n. 24255 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, è autorizzata, per ulteriori otto mesi, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dai seguenti consorzi agrari:

1) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara, unità di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti); lavoratori interessati: 40 sospesi a rotazione, equivalenti a 25 lavoratori sospesi a zero ore; periodo dal 29 settembre 1997 al 28 maggio 1998;

2) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, unità di Salerno, stabilimento tabacchi Avellino Pianodardine (Avellino); lavoratori interessati: 81; periodo dal 30 settembre 1997 al 29 maggio 1998;

3) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari; unità Modugno (Bari), Altamura (Bari), Brindisi; lavoratori interessati: 31; periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 maggio 1998.

La misura dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione ai fini del rispetto del limite dei 3 miliardi di lire stanziati dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, per indennità e contribuzione figurativa, con onere posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1 dello stesso art. 1 del predetto decreto-legge n. 4/1998.

L'INPS è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

98A4854

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Raffaello III, in Roma

Con decreto ministeriale 13 maggio 1998 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa Raffaello III, con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 12 agosto 1998.

98A4855

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nei comuni di Lignano Sabbiadoro e di Marano Lagunare

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 2 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 169 del 9 aprile 1998, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 1000, sita in parte nel comune di Lignano Sabbiadoro ed in parte nel comune di Marano Lagunare, riportata nel nuovo catasto terreni dei medesimi comuni, ai fogli di mappa di Latisana n. 44, particella n. 4 (per mq 320) e di Marano Lagunare n. 21, particella n. 13 (per mq 680).

98A4851

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 12 maggio 1998 l'autorizzazione amministrativa a gestire un magazzino generale sito nel porto di La Spezia, molo Garibaldi, concessa alla «Sosimage S.p.a.», si intende ora riferita alla «Monfer S.p.a.», con sede in via degli Angeli, 65, subentrata a seguito di fusione per incorporazione.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1998 la «Centro intermodale Adriatico S.p.a.», con sede in Marghera (Venezia) viale dell'Elettricità n. 21, viene revocata l'autorizzazione a gestire in regime di magazzino generale il locale denominato «A» n. 4. Inoltre, l'autorizzazione a gestire il rimanente impianto a regime di magazzino generale viene confermata a favore della «Interporto di Venezia S.p.a.».

98A4852

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso di rimborso anticipato ai possessori di obbligazioni Crediop

Si informa che il Crediop procederà, tramite le casse incaricate o la monte titoli S.p.a., alle scadenze sottoindicate, all'estinzione anticipata dei seguenti prestiti obbligazionari, mediante rimborso alla pari delle residue quote delle emissioni:

Cod. UIC 45003 13,00% 1992-2002 12ª alla data del 1° agosto 1998;

Cod. UIC 59097 t.f. «step-up» 1996-2001 13ª alla data dell'8 agosto 1998.

98A4858

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo è vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4856

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università della Tuscia di Viterbo sono vacanti i sottoelencati posti di ricercatore universitario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto settore scientifico-disciplinare S04A «Matematica per le applicazioni economiche»;

un posto settore scientifico-disciplinare P01A «Economia politica».

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

98A4943

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà sotto indicata dell'Università degli studi di Perugia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N01X - Diritto privato - Disciplina «Diritto civile»;

settore scientifico-disciplinare N20X - Filosofia del diritto - Disciplina «Filosofia del diritto».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I docenti chiamati dalla facoltà a ricoprire i suddetti posti, per trasferimento, dovranno regolarizzare in bollo la domanda e la certificazione presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.

98A4944

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Modena è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare E03A «Ecologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, decimo comma, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio d'Ateneo.

98A4945

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 23 marzo 1998, n. 97, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati ed un protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 71/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998).

Nell'accordo di partenariato e cooperazione allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato supplemento ordinario, alle pagine da 47 a 50, i testi degli articoli 57, 58, 59 e 60 devono intendersi sostituiti dai seguenti:

ARTICOLO 57

Trasporti

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

Scopo della cooperazione è tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Azerbaigian migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale. Si terranno presenti in particolare i collegamenti tradizionali tra gli Stati indipendenti della regione Trancaucasica e quelli con le regioni limitrofe.

La cooperazione comprende, tra l'altro:

- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al progetto TRACECA; la formazione nei suddetti settori;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

ARTICOLO 58

Servizi postali e telecomunicazioni

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:

- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

- definire i principi di una politica tariffaria e di commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

- trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;

- promuovere lo sviluppo di progetti in materia di telecomunicazioni e/o di servizi postali e favorire gli investimenti in questi settori;

- migliorare l'efficienza e la qualità nella fornitura dei servizi, delle poste e delle telecomunicazioni anche liberalizzando le attività dei sottosettori;

- applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;

- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;

- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;

- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

ARTICOLO 59

Servizi finanziari

La cooperazione è in particolare intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Azerbaigian nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentra su:

- lo sviluppo di un sistema moderno di banche private, soprattutto di quelle commerciali, dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Azerbaigian in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettato;

- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica di Azerbaigian, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria;

- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche al fine di creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di "joint ventures" nel settore assicurativo della Repubblica di Azerbaigian, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

Tale cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Azerbaigian e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

ARTICOLO 60

Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese

Riconoscendo che la privatizzazione e di capitale importanza per una ripresa economica sostenbibile, le Parti decidono di collaborare per sviluppare il necessario quadro istituzionale, giuridico e metodologico. A tal fine, si fornisce assistenza tecnica per attuare il programma di privatizzazione adottato dal Parlamento dell'Azerbaigian. Si insisterà in modo particolare sulla necessità che il processo di privatizzazione avvenga in modo ordinato e trasparente;

L'assistenza tecnica si concentra sui seguenti aspetti:

- sviluppo di una base istituzionale, nell'ambito del governo dell'Azerbaigian, in grado di definire e di gestire il processo di privatizzazione;

- creazione di una banca dati sulle imprese;

- trasformazione delle imprese in società per azioni;

- creazione di un sistema di privatizzazione di massa, basato su un sistema di buoni, per trasferire la proprietà alla popolazione;

- creazione di un sistema di registrazione delle partecipazioni azionarie;

- creazione di un sistema per la vendita all'asta di imprese ritenute inadatte al programma di privatizzazione di massa;

- ristrutturazione delle imprese non ancora pronte per la privatizzazione;

- sviluppo dell'iniziativa privata, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese.

L'obiettivo della cooperazione in questo settore è di contribuire a rilanciare l'economia dell'Azerbaigian, di promuovere gli investimenti esteri e di sviluppare le relazioni tra l'Azerbaigian e gli Stati membri.

98A4857

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA *UNIVERSITARIA*
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamell, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA *TICCI*
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 3 0 9 8 *

L. 1.500